

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, il 14.7.2004
COM(2004)492 finale
2004/0163 (AVC)

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo e il Fondo di coesione

(presentato dalla Commissione)

[SEC(2004)924]

AVVERTENZA: LA PRESENTE TRADUZIONE, CHE NON HA CARATTERE DI UFFICIALITA', DEVE INTENDERSI COME STRUMENTO DI LAVORO IN ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE DEL TESTO IN LINGUA ITALIANA A CURA DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SI FA INOLTRE PRESENTE CHE LE VERSIONI UFFICIALI IN LINGUA INGLESE, FRANCESE E TEDESCA DISPONIBILI SUL SITO WEB http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_en.htm PRESENTANO FRA LORO ALCUNE DIFFERENZE, TALORA RILEVANTI.

AI FINI DELLA PRESENTE TRADUZIONE E' STATO UTILIZZATO IL TESTO IN LINGUA FRANCESE, E' STATO RITENUTO UTILE EVIDENZIARE IN GIALLO E SEGNALARE A PIE' DI PAGINA LE EVENTUALI DIFFERENZE DI MAGGIORE IMPORTANZA RISPETTO AL TESTO IN LINGUA INGLESE

NOTA ESPLICATIVA

1. INTRODUZIONE: NECESSITA' DI RIVEDERE I REGOLAMENTI

Il 10 febbraio 2004, la Commissione ha approvato una proposta di prospettive finanziarie PER l'Unione europea allargata a ventisette Stati membri per il periodo 2007-2013 [COM(2004)101].

In questo contesto, la Commissione ha ritenuto che l'intervento dell'Unione in un certo numero di settori cruciali deve essere rafforzato. In particolare, la Commissione considera che una politica di coesione economica, sociale e territoriale ambiziosa deve essere un elemento essenziale della sua proposta finanziaria.

La decisione riflette i lavori svolti a partire dalla pubblicazione, nel 2001, del Secondo rapporto sulla coesione che ha aperto il dibattito sul futuro della politica di coesione nell'Unione europea [COM(2001)24]. Il 18 febbraio 2004, la Commissione ha approvato il Terzo rapporto sulla coesione [COM(2004)107] che presenta una proposta dettagliata per quanto riguarda le priorità e il sistema di attuazione dei programmi della nuova generazione nel quadro della politica di coesione, per il periodo 2007-2013. La proposta è coerente con i grandi orientamenti definiti nella comunicazione della Commissione sulle prossime prospettive finanziarie.

Il Terzo rapporto sulla coesione ha concluso che l'allargamento dell'Unione a 25 Stati membri, e poi a 27 o più, rappresenterà una sfida senza precedenti per la competitività e la coesione interna dell'Unione. L'allargamento ha accresciuto il divario di sviluppo economico, ha provocato uno spostamento geografico degli squilibri verso est ed ha reso più difficile la situazione dell'occupazione:

- Il divario del PIL pro capite tra il 10% della popolazione che vive nelle regioni più sviluppate e la stessa percentuale che vive nelle regioni meno sviluppate è più che raddoppiato rispetto alla situazione dell'Unione a 15 membri;
- Nell'Unione a 25 membri, 123 milioni di persone – che rappresentano circa il 27% della popolazione complessiva – vivono in regioni con un PIL pro capite al di sotto del 75% della media dell'UE rispetto a 72 milioni di persone, o il 19% del totale, nell'Unione a 15 membri. Di questi ultimi, quattro cittadini su dieci vivono in regioni appartenenti agli Stati membri dell'UE a 15 membri, mentre gli altri sei sono cittadini dei 10 nuovi Stati membri.
- Dovrebbero essere creati quattro milioni di posti di lavoro se il livello dell'attività medio nei 10 nuovi Stati membri deve essere allineato a quello del resto dell'UE. In seno all'UE allargata, in materia di occupazione, persistono forti disparità anche in base all'età e al genere.

Contemporaneamente, l'insieme dell'Unione si trova ad affrontare le sfide derivanti da una probabile accelerazione della ristrutturazione economica a seguito della globalizzazione, dell'apertura degli scambi, degli effetti della rivoluzione tecnologica, dello sviluppo dell'economia della conoscenza, di un invecchiamento della popolazione e di una crescita dell'immigrazione.

Infine, la crescita economica dell'UE dal 2001 ha subito un sensibile rallentamento. Conseguentemente, in molti paesi dell'Unione è aumentata ancora la disoccupazione, con tutte le implicazioni sociali che ne derivano. L'Unione dovrà sfruttare al meglio le possibilità offerte dall'attuale tendenza alla ripresa, per utilizzarle come trampolino per il futuro.

Spinti dal desiderio di migliorare i risultati economici dell'UE, i capi di Stato e di governo dell'Unione, riuniti a Lisbona nel marzo 2000, hanno definito una strategia concepita per fare dell'Europa, da qui al 2010, una economia fondata sulla conoscenza la più competitiva e la più dinamica del mondo. Il Consiglio di Nizza del dicembre 2000, ha trasposto gli obiettivi di Lisbona in materia di riduzione della povertà in una strategia di inclusione sociale coordinata a livello dell'Unione europea. Nel Consiglio di Göteborg del giugno 2001, la strategia di Lisbona è stata allargata, ponendo un nuovo accento sulla protezione dell'ambiente e sulla realizzazione di un modello di sviluppo più sostenibile.

La politica di coesione dà un forte contributo alla realizzazione di questi obiettivi. Infatti, la crescita e la coesione si rafforzano a vicenda. Riducendo le disuguaglianze, l'Unione contribuisce a fare in modo che tutte le regioni e tutti i gruppi sociali possano partecipare allo sviluppo economico globale dell'Unione e trarne beneficio. Gli articoli 3 e 158 del Trattato traducono questa visione, che è stata confermata nel progetto di Costituzione con un riferimento più esplicito alla dimensione territoriale.

In una situazione in cui le altre politiche comunitarie producono importanti benefici associati a costi limitati ma localizzati, è ugualmente necessaria una politica di coesione. La politica di coesione contribuisce a ripartire i benefici. Anticipando i cambiamenti e favorendo l'adattamento, la politica di coesione può contribuire a limitare le incidenze negative.

Per questo è necessario considerare la politica di coesione in tutte le sue dimensioni come parte integrante della strategia di Lisbona, anche se, come sottolinea la Commissione nelle prospettive finanziarie, oggi è necessario completare e attualizzare la concezione che sottende gli obiettivi di Lisbona. In altri termini, la politica di coesione deve integrare gli obiettivi di Lisbona e di Göteborg e deve diventare un vettore essenziale della loro realizzazione attraverso i programmi di sviluppo nazionali e regionali.

Rafforzare la competitività regionale attraverso investimenti ben mirati in tutta l'Unione e fornire opportunità economiche che aiutino le persone ad utilizzare le loro competenze, rafforzerà il potenziale di crescita dell'economia dell'Unione europea nel suo complesso a beneficio di tutti. Assicurando una diffusione più equilibrata dell'attività economica in tutta l'Unione, la politica regionale contribuisce a ridurre il peso dell'eccessiva concentrazione, della congestione e delle strozzature.

La riforma della politica di coesione dovrebbe, inoltre, fornire l'occasione per accrescere l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità politica. A questo riguardo, è necessario innanzitutto definire un approccio strategico per questa politica, enunciando le sue priorità, assicurando il suo coordinamento con il sistema di *governance*

economica e sociale e prevedendo un esame regolare e trasparente dei progressi realizzati. Essa esige, prima di tutto, una semplificazione del sistema di gestione attraverso l'introduzione della differenziazione e della proporzionalità ed assicurando, al contempo, una sana gestione finanziaria. Infine, è necessario decentrare maggiormente le responsabilità ai partner presenti sul territorio negli Stati membri, nelle regioni e a livello delle autorità locali.¹

L'attuale bozza di regolamento è la proposta della Commissione per la prossima generazione di programmi della politica di coesione. Esso rappresenta la base sulla quale, secondo l'articolo 55 del regolamento (CE) n° 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 che fissa le disposizioni generali sui Fondi strutturali, il Consiglio esaminerà, entro il 31 dicembre 2006, il suddetto regolamento. La Commissione sottolinea la necessità di un adattamento dei regolamenti nel corso del 2005, per dedicare l'anno 2006 alla programmazione 2007-2013.

2. LA NUOVA ARCHITETTURA PER LA POLITICA DI COESIONE DELL'UE DOPO IL 2006

La Commissione, infatti propone che le azioni sostenute dalla politica di coesione si concentrino nell'investimento su un numero limitato di priorità comunitarie che riflettano l'agenda di Lisbona e di Goteborg e per le quali si può prevedere che l'intervento comunitario produca un effetto di leva e un valore aggiunto considerevole. In questa prospettiva, la Commissione propone, per quanto riguarda i programmi operativi, un elenco limitato di temi chiave: l'innovazione e l'economia della conoscenza, l'ambiente e la prevenzione dei rischi, l'accessibilità e i servizi di interesse economico generale. Per i programmi relativi all'occupazione, sarà posto l'accento sulla attuazione delle riforme necessarie per progredire verso la piena occupazione, il miglioramento della qualità e della produttività sul lavoro, e la promozione dell'inclusione sociale e la coesione, conformemente agli orientamenti e alle raccomandazioni della Strategia europea per l'occupazione (SEO).

Concentrazione su tre obiettivi comunitari

La realizzazione dei temi prioritari sarà organizzata in un quadro semplificato e più trasparente; i programmi della futura generazione saranno raggruppati intorno a tre direttrici: convergenza, competitività regionale e occupazione, cooperazione territoriale.

2.1 Convergenza

L'obiettivo "convergenza" riguarda gli Stati membri e le regioni meno sviluppate, che, conformemente al Trattato, rappresentano la prima priorità della politica di coesione comunitaria. Il Trattato invita a ridurre il divario tra "i livelli di sviluppo delle diverse regioni e il ritardo delle regioni o delle isole più sfavorite, comprese le zone rurali" (articolo 158). L'allargamento avrà come effetto un aumento senza precedenti degli squilibri all'interno dell'Unione, per ridurre i quali saranno necessari grandi sforzi sul lungo periodo.

¹ Non presente nel testo inglese

Questo obiettivo riguarderà, in primo luogo, la regioni che hanno un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria. In questo contesto, l'obiettivo chiave della politica di coesione sarà quello di promuovere il miglioramento delle condizioni di crescita e dei fattori che favoriscono una convergenza reale. Le strategie dovranno prevedere lo sviluppo della competitività e dell'occupazione sul lungo termine.

La Commissione propone che sia accordato, per questa priorità, un aiuto temporaneo alle regioni il cui PIL pro capite sarebbe stato inferiore al 75% della media comunitaria calcolato per l'UE a Quindici (chiamato "effetto statistico" dell'allargamento). Si tratta delle regioni il cui PIL pro capite sarà relativamente più elevato nell'Unione allargata malgrado una situazione oggettiva immutata. In uno spirito di equità, e per permettere alle regioni interessate di portare a termine il processo di convergenza, l'aiuto sarà più elevato di quanto deciso a Berlino nel 1999 per le regioni che godono di un sostegno transitorio ("phasing out") della generazione attuale.

I programmi saranno sostenuti con le risorse finanziarie del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione, conformemente ai principi enunciati nel Trattato.

Il Fondo di coesione riguarderà gli Stati membri il cui Reddito Nazionale Lordo (RNL) sarebbe inferiore al 90% della media comunitaria. L'aiuto del Fondo di coesione sarà condizionato al soddisfacimento delle condizioni di convergenza economica e dalla necessità di evitare un eccessivo deficit pubblico, ai sensi dell'articolo 104 del Trattato.

Conformemente alle priorità definite dalle prospettive finanziarie, il Fondo di coesione rafforzerà il suo contributo allo sviluppo sostenibile. A questo riguardo, continueranno ad essere priorità principali le reti transeuropee di trasporto, in particolare, i progetti di interesse europeo e le infrastrutture legate all'ambiente. Per trovare un giusto equilibrio che tenga conto dei fabbisogni particolari dei nuovi Stati membri, viene anche preso in considerazione il sostegno a progetti relativi alle ferrovie, alle vie navigabili e marittime, ai programmi di trasporto multimodale oltre al TRE-T, (Sistema europeo dei trasporti) al trasporto urbano sostenibile come pure gli investimenti importanti per l'ambiente nei settori chiave dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili.

Sarà anche posto l'accento sul rafforzamento delle capacità amministrative e sull'efficienza dell'amministrazione pubblica, compresa la capacità di gestione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione.

2.2 Competitività regionale e occupazione: anticipare e promuovere i cambiamenti

Se gli interventi negli Stati membri e nelle regioni meno sviluppate rimangono la priorità della politica di coesione, vi sono anche sfide importanti che riguardano tutti gli Stati membri dell'UE, quali la ristrutturazione e i rapidi cambiamenti economici e sociale, la globalizzazione degli scambi, il passaggio ad una economia e ad una società fondate sulla conoscenza, l'invecchiamento della popolazione, l'aumento

dell'immigrazione, la mancanza di manodopera nei settori chiave e i problemi relativi all'inclusione sociale.

In questo contesto, l'Unione deve svolgere un ruolo importante. Per la politica di coesione, oltre agli Stati membri e le regioni meno favorite, la Commissione propone un duplice approccio:

- In primo luogo, attraverso programmi regionali finanziati dal FESR, la politica di coesione aiuterà le regioni e le autorità regionali ad anticipare ed a promuovere il cambiamento economico nelle zone industriali, urbane e rurali rafforzando la loro competitività e la loro attrattività, tenendo conto degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti;
- In secondo luogo, attraverso programmi definiti a livello territoriale adeguato, finanziati dal FSE, la politica di coesione aiuterà le persone a prepararsi e ad adattarsi all'evoluzione economica, conformemente alle priorità politiche della SEE, sostenendo le politiche mirate alla piena occupazione, alla qualità e alla produttività del lavoro ed anche all'inclusione sociale.

Nel quadro dei nuovi programmi regionali finanziati dal FESR, la Commissione propone una concentrazione più rigorosa degli interventi sui tre temi prioritari: l'innovazione e l'economia della conoscenza, l'ambiente e la prevenzione dei rischi, l'accessibilità e i servizi di interesse economico generale.

I nuovi programmi saranno finanziati esclusivamente dal FESR.

Sul piano dell'allocazione delle risorse è necessario distinguere due gruppi di regioni:

- Le regioni attualmente ammissibili all'obiettivo 1, che anche senza tener conto dell'effetto statistico connesso all'allargamento, non rispondono ai criteri dei programmi di convergenza. Queste regioni beneficeranno di un sostegno per un periodo transitorio (ai sensi del "phasing in"), secondo uno schema comparabile a quello utilizzato per le regioni che non sono più ammissibili all'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006.
- Tutte le altre regioni dell'Unione che non rientrano né nei programmi di convergenza, né di sostegno temporaneo ("phasing in") descritto di seguito.

Per quanto riguarda i programmi operativi finanziati dal FSE, la Commissione propone di sostenere l'attuazione delle raccomandazioni in materia di occupazione e di rafforzamento dell'inclusione sociale, conformemente agli obiettivi e agli orientamenti della SEO.

A questo proposito, il sostegno dovrà concentrarsi su quattro priorità essenziali per l'attuazione della SEO e per i quali il finanziamento comunitario può portare un valore aggiunto: migliorare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese; migliorare l'accesso al lavoro ed aumentare la partecipazione al mercato del lavoro; rafforzare l'inclusione sociale e la lotta alla discriminazione, avviare riforme nei settori del lavoro e della inclusione.

I nuovi programmi saranno finanziati esclusivamente dal FSE².

2.3 Cooperazione territoriale europea

Sulla base dell'esperienza dell'attuale iniziativa INTERREG, la Commissione propone di creare un nuovo obiettivo volto a perseguire l'integrazione armoniosa ed equilibrata del territorio dell'Unione sostenendo la cooperazione tra le sue diverse componenti su temi di importanza comunitaria a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale.

L'azione sarà finanziata dal FESR e si concentrerà su programmi integrati gestiti da un'unica autorità nel perseguimento delle priorità comunitarie chiave connesse alle agende di Lisbona e di Goteborg.

Potranno essere ammesse alla cooperazione transfrontaliera tutte le regioni, situate lungo le frontiere terrestri interne, alcune frontiere terrestri esterne, come pure lungo alcune frontiere marittime vicine. Lo scopo sarà quello di promuovere soluzioni comuni a problemi comuni tra autorità vicine, quali lo sviluppo urbano, rurale e costiero e lo sviluppo delle rapporti economici e la messa in rete delle PMI (Piccole e medie imprese).

Per quanto riguarda le azioni più ampie da avviare per promuovere la cooperazione transnazionale, gli Stati membri e le regioni sono invitate a valutare, alla luce dell'allargamento, l'utilità e l'efficacia delle tredici zone transnazionali attuali di cooperazione (definite nel quadro del riparto di INTERREG III B). L'obiettivo sarà di decidere, con la Commissione, un numero di zone destinate alla cooperazione transnazionale, che presentano una coerenza sufficiente ed anche possibilità e interessi comuni da sviluppare. E' previsto che questa cooperazione sia imperniata sulle priorità strategiche che rivestono un carattere transnazionale quali la ricerca e lo sviluppo, la società dell'informazione, l'ambiente, la prevenzione dei rischi e la gestione integrate delle risorse idriche.

Infine, la Commissione propone che in futuro le regioni inseriscano nei loro programmi regionali misure di cooperazione interregionale. Per realizzare questo, i programmi regionali dovranno dedicare una parte della loro risorse agli scambi, alla cooperazione e alla messa in rete con le regioni di altri Stati membri.

3. PRESA IN CONTO DI SPECIFICHE CARATTERISTICHE TERRITORIALI

Un'efficace politica di coesione deve tener conto dei bisogni e delle caratteristiche specifiche dei territori come le regioni ultraperiferiche dell'Unione, le isole, le zone di montagna, le zone a bassa densità abitativa del nord dell'Unione, ed alcune zone frontaliere della Comunità.

² Non presente nel testo inglese

Deve anche sostenere in modo adeguato, la riutilizzazione urbana, le zone rurali e le zone dipendenti dalla pesca, assicurando la complementarità e la compatibilità con gli strumenti finanziari specifici per l'agricoltura e per la pesca.

Nel quadro dell'obiettivo "convergenza", la Commissione propone una allocazione specifica destinata a compensare i vincoli particolari che incontrano le regioni ultraperiferiche, conformemente all'articolo 299, paragrafo 2, del Trattato e come ha chiesto il Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002. Inoltre, ai nuovi programmi di "cooperazione territoriale europea" sarà integrata un'azione "grande vicinanza" mirata a facilitare la cooperazione con i paesi vicini.

Poiché i problemi di accessibilità e di lontananza dai grandi mercati sono particolarmente gravi in molte isole, nelle zone di montagna e nelle regioni scarsamente popolate, soprattutto nelle regioni più settentrionali dell'Unione, l'allocazione delle risorse in favore della priorità "competitività regionale e occupazione" terrà conto di questa realtà facendo ricorso a criteri territoriali, che riflettono anche lo svantaggio relativo delle regioni sfavorite dal punto di vista geografico.

Gli Stati membri dovranno assicurarsi che venga tenuto conto delle specificità di queste regioni al momento dell'assegnazione delle risorse nel quadro dei programmi regionali. Perché le azioni siano realizzate prima in queste zone talvolta trascurate e che si tenga conto del più alto costo degli investimenti pubblici pro capite, per il prossimo periodo viene proposto che, i territori sfavoriti dal punto di vista geografico in modo permanente beneficino di un incremento della massima partecipazione comunitaria.

Basandosi sui risultati dell'iniziativa URBAN, la Commissione intende anche rafforzare il posto dei problemi urbani integrando nei programmi regionali le azioni di questo settore. I programmi regionali dovranno indicare come sono trattate le azioni urbane e come è organizzata la sub-delega alle autorità comunali delle responsabilità per queste azioni.

4. UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI CHE OPERANO NELLE ZONE RURALI E IN FAVORE DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE DELLA PESCA

La Commissione propone di semplificare e di chiarire il ruolo dei diversi strumenti di aiuto allo sviluppo rurale e al settore della pesca. Gli attuali strumenti legati alla politica di sviluppo rurale saranno raggruppati in uno unico strumento di competenza della politica agricola comune e rivolto:

- ad accrescere la competitività del settore agricolo attraverso aiuti alla ristrutturazione;
- a valorizzare l'ambiente e i paesaggi grazie ad un sostegno alla gestione dello spazio, compreso il co-finanziamento dei azioni di sviluppo rurale relativamente ai siti di protezione di Natura 2000,
- a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali ed a promuovere la diversificazione delle attività economiche attraverso misure mirate al settore agricolo ed altri settori dell'ambiente rurale.

L'attuale iniziativa comunitaria LEADER+ sarà integrata nella programmazione generale.

Parimenti, le azioni in favore della ristrutturazione del settore della pesca saranno raggruppate in un unico strumento, che sarà imperniato su misure rivolte ad accompagnare i bisogni di ristrutturazione del settore della pesca ed a migliorare le condizioni di lavoro e di vita nelle zone dove il settore della pesca, compresa l'acquacoltura, assumono un ruolo importante.

Un elemento importante di queste proposte riguarda il fatto che le risorse finanziarie trasferite dalla politica di coesione verso questi nuovi strumenti continueranno ad essere utilizzati, in modo tale che il grado di concentrazione rimanga lo stesso di oggi in materia di aiuti alle regioni e paesi meno sviluppati coperti dai programmi di convergenza.

Oltre a questi interventi, la politica di coesione presupporrà l'abbandono delle attività tradizionali in favore di una diversificazione dell'economia rurale e delle zone tributarie della pesca.

5. SEMPLIFICAZIONE: UN SISTEMA DI REALIZZAZIONE RIFORMATO

Anche se il meccanismo di attuazione della politica di coesione ha dimostrato di essere capace di avere effetti sul terreno per una grande quantità di programmi e di progetti di interesse europeo, tuttavia si sono riscontrati un certo numero di problemi nella gestione dei programmi attuali.

La Commissione intende, quindi, mantenere i principi chiave della politica di coesione, cioè la programmazione, il partenariato, il co-finanziamento e la valutazione. Tuttavia, essa propone di migliorare l'efficacia di questa politica grazie ad un numero di riforme destinate, in primo luogo, ad incoraggiare un approccio più strategico della programmazione, in secondo luogo, ad introdurre un maggiore decentramento delle responsabilità ai partner presenti sul terreno negli Stati membri, nelle regioni e a livello di autorità locali, in terzo luogo, a migliorare l'efficacia e la qualità dei programmi cofinanziati grazie ad un partenariato rafforzato e più trasparente, come pure grazie a meccanismi di sorveglianza chiari e più rigorosi e, in quarto luogo, a semplificare il sistema di gestione introducendo una maggiore differenziazione e proporzionalità assicurando al contempo una buona gestione finanziaria.

5.1 Un orientamento strategico più incentrato sulle priorità dell'Unione

La Commissione propone che il Consiglio adotti, sentito il parere del Parlamento, e sulla base di una proposta della Commissione, prima del nuovo periodo di programmazione, un documento strategico globale per la politica di coesione, che definisca priorità chiare per gli Stati membri e le regioni.

Questo approccio strategico guiderà l'attuazione di questa politica e la renderà più responsabile sul piano politico. Esso contribuirà a definire in maniera più rigorosa il grado di sinergia da raggiungere tra la politica di coesione e le agende di Lisbona e di Göteborg e permetterà di rafforzare la coerenza con i grandi orientamenti della politica economica e la strategia europea per l'occupazione.

Ogni anno, le istituzioni europee esamineranno i progressi compiuti relativamente alle priorità strategiche e ai risultati ottenuti sulla base di un rapporto della Commissione basato sui rapporti di attività degli Stati membri.

Inoltre, la Commissione propone di semplificare maggiormente alcuni aspetti chiave del sistema.

5.2 Programmazione

Il sistema di programmazione sarà semplificato come segue:

A livello politico: sulla base del documento strategico approvato dal Consiglio, ogni Stato membro preparerà un documento politico sulla sua strategia di sviluppo, che sarà negoziato con la Commissione e servirà come quadro di riferimento al momento della preparazione dei programmi settoriali e regionali, ma che non potrà essere utilizzato come strumento di gestione, come avviene per l'attuale quadro comunitario di sostegno.

A livello operativo: sulla base del documento di politica nazionale, la Commissione approverà i programmi nazionali e regionali proposti da ogni Stato membro. Questi programmi saranno definiti solamente nelle loro grandi linee attraverso i loro obiettivi prioritari, indicando unicamente le operazioni più importanti. Il "complemento di programmazione", che contiene attualmente informazioni addizionali, sarà eliminato come pure la gestione per misura.

Il numero dei Fondi sarà limitato a tre (FESR, FSE Fondo di coesione) rispetto ai sei attuali.

Contrariamente ai programmi attuali finanziati da più fondi, i futuri interventi del FESR e del FSE funzioneranno sulla base di un solo fondo per programma. Così, l'azione di ogni Fondo sarà più coerente, permettendo al FESR e al FSE di finanziare, rispettivamente, attività residuali legate al capitale umano e fisico. Il finanziamento di queste attività sarà limitato e direttamente connesso ai settori principali di intervento di ciascun fondo. Questo renderà la programmazione più semplice e più efficace.

Il Fondo di coesione e il FESR seguiranno un sistema di programmazione unico, per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto e dell'ambiente. I grandi progetti saranno adottati dalla Commissione separatamente, ma integrati nei programmi connessi.

5.3 Gestione finanziaria e controllo

Nel quadro della gestione condivisa, uno degli obiettivi principali della futura regolamentazione per il periodo di programmazione 2007-2013, è quello di delimitare

chiaramente sulla base dell'esperienza derivante dalla regolamentazione attuale, il quadro, la natura e la condivisione delle responsabilità tra i diversi operatori incaricati dell'esecuzione del bilancio comunitario, cioè da un lato gli Stati membri e gli organismi di attuazione, e, dall'altra, la Commissione, una maggiore chiarezza che permette di accrescere l'efficacia, l'efficienza e l'economia del processo.³

Sistemi di gestione e di controllo

Il progetto di regolamento sulle disposizioni generali per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione aumenta la coerenza e la trasparenza dell'architettura complessiva dei sistemi di attuazione e di controllo dei Fondi:

- La coerenza, perché definisce chiaramente le condizioni minime applicabili al sistema di gestione e di controllo e di verifica a tutti i livelli del processo, come pure i rispettivi compiti ed obblighi dei diversi operatori,
- La trasparenza, perché è necessario che i diversi operatori dei controlli conoscano i risultati dei controlli di ogni parte, per accrescere l'efficacia, l'efficienza e l'economia del processo.

La bozza di regolamento definisce anche una traccia comune delle condizioni minime a cui dovrebbero conformarsi tutti i sistemi di gestione e di controllo interno coinvolti nella gestione dei Fondi comunitari, ma anche per le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al fine di assicurare il rispetto dei principi di buona gestione finanziaria. A questo scopo, gli Stati membri dovrebbero fornire un'assicurazione circa i sistemi di gestione e di controllo:

- all'inizio del periodo, attraverso il parere di un organismo di verifica indipendente sul sistema,
- ogni anno, attraverso un parere dell'autorità di verifica supportato da un rapporto annuale di controllo,
- e alla fine del periodo di programmazione attraverso la dichiarazione di convalida sulla dichiarazione finale delle spese.

Quando la Commissione disporrà di un'assicurazione circa l'esistenza e il buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo nazionali, assicurazione basata su proprie verifiche e le verifiche nazionali, essa potrà legittimamente basare la sua assicurazione sui risultati dei controlli nazionali circa la legalità e la regolarità delle spese dichiarate e limitare i propri controlli.

Secondo lo stesso approccio, l'architettura regolamentare propone che il livello di intervento comunitario nella gestione, valutazione e controllo dipende anche dall'importanza del contributo all'intervento. La bozza di regolamento generale comunitario permette agli Stati membri di applicare le proprie regole e le proprie strutture di controllo quando i tassi di co-finanziamento nazionali sono ampiamente preponderanti. Questo regime può, in ogni caso, applicarsi solo se la Commissione ha ricevuto un'assicurazione sulla affidabilità dei sistemi di gestione e di controllo nazionali.

³ Lievemente differente nel testo inglese

Il principio di addizionalità, in base al quale le risorse comunitarie dovrebbero aggiungersi e non sostituirsi alle risorse nazionali, continuerà ad essere uno dei principi chiave della politica di coesione. Tuttavia, conformemente al principio di proporzionalità, la Commissione verificherà la sua applicazione solo sull'obiettivo della "convergenza". Spetta agli Stati membri vigilare che sia applicato il principio della addizionalità nel quadro dei programmi "competitività regionale e occupazione" e "cooperazione territoriale europea".

Gestione finanziaria

Per quanto attiene alla gestione finanziaria, vengono introdotti due elementi di forte semplificazione. In effetti, i pagamenti avverranno a livello delle priorità, e non più delle misure, come avviene attualmente. Inoltre, il contributo comunitario verrà calcolato unicamente sulla base delle spese pubbliche. Sarà mantenuto il sistema dei pagamenti (pre-finanziamento e rimborso) così come il principio del disimpegno automatico.

La bozza di regolamento propone anche la messa in atto di una procedura di interruzione, di ritenzione e di sospensione dei pagamenti in caso di gravi problemi al momento della presentazione della richiesta dei pagamenti intermedi. È prevista una procedura di correzione finanziaria su iniziativa, prima degli Stati membri, poi della Commissione.

Al fine di semplificare la gestione finanziaria, viene introdotta la possibilità di procedere ad una chiusura parziale dei programmi per le operazioni realizzate. Tale chiusura verrà fatta con la periodicità scelta dagli Stati membri.

Le regole nazionali determineranno in gran parte l'ammissibilità delle spese, ad eccezione di un numero limitato di campi, quali l'IVA dove continueranno ad applicarsi le regole comunitarie.

5.4 Concentrazione delle risorse

La maggior parte delle risorse dovrà essere concentrata, come avviene attualmente, sugli Stati membri e le regioni più povere, privilegiando i nuovi Stati membri. A livello dei diversi programmi di sviluppo, le risorse saranno concentrate, basando gli sforzi sulle priorità di Lisbona e di Göteborg e, per le regioni ammissibili all'obiettivo "convergenza" sul miglioramento delle capacità istituzionali.

Per quanto riguarda i programmi in favore della competitività regionale, tenuto conto dell'importanza attribuita attualmente (nel quadro dell'obiettivo 2) alla suddivisione in zone delle regioni ammissibili a livello dei comuni, delle municipalità e delle circoscrizioni, la concentrazione delle risorse è stata applicata quasi esclusivamente a livello micro-geografico. Se è importante che la concentrazione geografica delle risorse nelle sacche o zone più sfavorite rimanga un elemento essenziale dello sforzo di coesione, è necessario anche riconoscere che il futuro di queste regioni è strettamente legato al successo della regione nel suo insieme.

Così come numerose regioni hanno riconosciuto, è necessario elaborare una strategia coerente applicabile all'insieme di una regione per poter soddisfare i bisogni delle zone più sfavorite di tale regione. Viene quindi proposto, per il futuro, di abbandonare il sistema attuale di suddivisione in microzone e di trovare il giusto equilibrio tra la concentrazione geografica e gli altri tipi di concentrazione, equilibrio che sarà definito in collaborazione con la Commissione in occasione della elaborazione dei programmi incentrati sulla competitività regionale.

Ciò non dovrà portare, tuttavia, ad una diluizione delle risorse finanziarie dell'Unione europea. Nel quadro dell'elemento "competitività regionale", ogni programma operativo dovrà fornire la prova delle concentrazioni tematica e finanziaria.

Nell'ambito del partenariato, le regioni avranno la responsabilità primaria in materia di concentrazione delle risorse finanziarie sulle misure necessarie per eliminare gli squilibri economici, sociali e territoriali a livello regionale. La Commissione verificherà e stabilirà la coerenza delle scelte al momento di fissare i programmi.

Infine, sarà mantenuto il principio del disimpegno dei fondi non assegnati (la cosiddetta regola "n+2"), principio proprio della politica regionale e di coesione, come misura di incentivo all'esecuzione efficace e rapida dei programmi.

5.5 Un accento maggiore sulla *performance* sulla qualità

L'efficienza richiede di prestare maggiore attenzione agli effetti e ai risultati e di definire in modo più preciso gli obiettivi da perseguire. In generale, l'efficacia della politica di coesione potrà essere migliorata grazie all'organizzazione di un dialogo sociale con le istituzioni europee, nel corso del quale saranno esaminati lo stato di avanzamento e i risultati dei programmi nazionali – sulla base del rapporto annuale della Commissione - in modo da migliorare la trasparenza e l'obbligo di rendere conto alle istituzioni e ai cittadini.

La valutazione *ex ante*, in itinere e al termine dei programmi rimane un elemento essenziale nel quadro dello sforzo d'insieme teso a mantenere la qualità. La Commissione propone anche di creare una riserva comunitaria di *performance*, per ricompensare gli Stati membri e le regioni che hanno realizzato progressi importanti nella realizzazione degli obiettivi concordati.

Infine, la Commissione propone che gli Stati membri creino, in seno al loro stanziamento nazionale, una piccola riserva destinata a permettergli di rispondere rapidamente alle crisi settoriali o locali improvvise, a seguito di una ristrutturazione industriale o della stipulazione di accordi commerciali. Questa riserva fornirà un sostegno complementare ai lavoratori e alla diversificazione dell'economia nelle regioni interessate, servendo come complemento ai programmi nazionali e regionali, strumenti principali della ristrutturazione utilizzati come anticipazione delle crisi economiche.

Le modifiche proposte dovrebbero consentire di rendere l'attuazione della politica più trasparente, facilitando così l'accesso dei cittadini e delle imprese, cosa che avrebbe come conseguenza di far crescere il numero dei progetti proposti e di contribuire a

garantire un migliore rapporto costo-efficacia, grazie ad una maggiore concorrenza per ottenere gli aiuti.

6. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie assegnate alla politica di coesione riflettono la volontà dell'Unione allargata di promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro nelle sue regioni più sfavorite. Per il periodo 2007-2013, la Commissione propone di assegnare 336,1 miliardi di euro (equivalenti a circa 373,9 miliardi di euro prima dei trasferimenti agli strumenti unici proposti per lo sviluppo rurale e la pesca) a sostegno delle tre priorità della politica di coesione rivista.

La ripartizione indicativa di questa somma tra i tre obiettivi di *policy* rivisti sarebbe la seguente:

- Circa il 78% per l'obiettivo "convergenza" (regioni sfavorite, Fondo di coesione, e regioni con "effetto statistico"), con l'accento sull'aiuto ai dodici nuovi Stati membri. Il limite di assorbimento ("livellamento") applicabile ai trasferimenti finanziari verso uno Stato membro nel quadro della politica di coesione sarà mantenuto al suo livello attuale, cioè il 4% del PIL nazionale, tenendo conto degli importi versati a titolo degli strumenti, in favore dello sviluppo rurale e della pesca. Le regioni interessate dall'"effetto statistico" beneficeranno di un aiuto speciale decrescente per l'obiettivo "convergenza", destinato a favorire il loro progressivo ritiro.
- Circa il 18% per l'obiettivo "competitività regionale e occupazione". Oltre alle regioni che beneficiano di un sostegno temporaneo ("phasing-in"), la ripartizione tra i programmi regionali finanziati dal FESR e i programmi nazionali finanziati dal FSE sarà 50-50.
- Circa il 4% per l'obiettivo "cooperazione territoriale europea".

Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli Stati membri, la Commissione propone di applicare il metodo basato sui criteri oggettivi utilizzati in occasione del Consiglio di Berlino (1999), per l'obiettivo "convergenza", tenendo conto della necessaria equità rispetto alle regioni interessate dall'"effetto statistico" prodotto dall'allargamento.

Le risorse destinate all'obiettivo "competitività regionale e occupazione" saranno ripartite dalla Commissione tra gli Stati membri in base a criteri economici, sociali e territoriali comunitari.

Infine, la ripartizione delle risorse a titolo della priorità "cooperazione territoriale europea" saranno determinate in base alla popolazione che vive nelle regioni ammissibili, come pure in base alla popolazione totale degli Stati membri interessati.

Proposta per un
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante le clausole generale sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea e, in particolare, l'Articolo 161 di questo,

Vista la proposta della Commissione⁴,

Visto il parere conforme del Parlamento Europeo⁵,

Visto il parere del Comitato Economico e Sociale Europeo⁶,

Visto il parere del Comitato delle Regioni⁷,

Visto il parere della corte dei Conti,

Considerando quanto segue:

- 1) L'articolo 158 del Trattato prevede che, in vista del rafforzamento della sua coesione economica e sociale, la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle diverse regioni e il ritardo delle regioni o isole meno favorite, comprese le zone rurali. L'articolo 159 prevede che questa azione sia sostenuta dai Fondi con finalità strutturale, dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI) e dagli altri strumenti finanziari esistenti.
- 2) La politica di coesione deve contribuire a rafforzare la crescita, la competitività e l'occupazione integrando le priorità della Comunità definite in occasione dei Consigli europei di Lisbona e di Goteborg per uno sviluppo sostenibile.
- 3) Le disuguaglianze economiche, sociali e territoriali, sia a livello regionale che nazionale, sono aumentate nell'Europa allargata. E' opportuno, quindi, rafforzare la competitività e l'occupazione nell'intera Comunità.
- 4) L'aumento del numero delle frontiere terrestri e marittime della Comunità, come pure l'allargamento del territorio necessitano di un rafforzamento del forte valore aggiunto della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.
- 5) Per accrescere la coerenza dei diversi Fondi è necessario integrare l'azione per il Fondo di coesione nella programmazione dell'assistenza strutturale.
- 6) In virtù dell'articolo 55 del regolamento (CE) n° 1260/1999, il Consiglio deve riesaminare questo regolamento, su proposta della Commissione, al più tardi entro il 31 dicembre 2006.
Al fine di porre in essere la riforma dei Fondi proposta nel presente regolamento, il regolamento (CE) N. 1260/1999 del Consiglio deve essere abrogato.
- 7) È stato ritenuto necessario precisare il ruolo dei diversi strumenti di aiuto allo sviluppo rurale e cioè il regolamento (CE) n° [...] e al settore della pesca e cioè il regolamento (CE) n° [...]⁸ integrandoli in strumenti di competenza della politica

⁴ GUC [...] del, p. [...]

⁵ GUC [...] del, p. [...]

⁶ GUC [...] del, p. [...]

⁷ GUC [...] del, p. [...]

⁸ GUC [...] del, p. [...]

- agricola comune e della politica comune per la pesca, e coordinare questi strumenti con gli strumenti della politica di coesione.
- 8) Ne deriva una limitazione del numero dei Fondi che intervengono a titolo della politica di coesione al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo (FSE) e al Fondo di coesione. Le norme applicabili a ciascuno dei Fondi saranno precisate in regolamenti applicativi emanati sulla base degli articoli 148, 161 e 162 del Trattato.
 - 9) Per rafforzare il valore aggiunto della politica di coesione della Comunità, è opportuno concentrare e semplificare l'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e, pertanto, ridefinire gli obiettivi in rapporto al regolamento (CE) n° 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁹. Pertanto, è opportuno definire questi come mirati alla convergenza degli Stati membri e delle regioni, alla competitività regionale e all'occupazione, e alla cooperazione territoriale europea.
 - 10) In base ai tre obiettivi, va tenuto conto in modo appropriato delle specificità economiche, sociali e territoriali.
 - 11) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di una allocazione addizionale per compensare gli handicap risultanti dai fattori di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del Trattato.
 - 12) Le zone settentrionali della Comunità, caratterizzate da una bassissima densità demografica, richiedono un trattamento finanziario adeguato per attenuare gli effetti di tale handicap.
 - 13) Tenuto conto dell'importanza della dimensione urbana e del contributo delle città, ed in particolare delle città di media grandezza, allo sviluppo regionale, è opportuno rafforzare la loro presa in conto valorizzando il ruolo delle città nella programmazione per favorire la rivitalizzazione urbana.
 - 14) La diversificazione economica delle zone rurali e di quelle dipendenti dalla pesca deve essere oggetto di una azione particolare e complementare dei Fondi relativamente a quelle del Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca. Inoltre, le regioni con ritardo di sviluppo devono continuare a beneficiare della stessa concentrazione finanziaria di quelle del periodo 2000-2006 attraverso l'intervento di questi due strumenti a sostegno dell'intervento dei Fondi.
 - 15) L'azione in favore delle zone svantaggiate dal punto di vista naturale, cioè alcune isole, zone di montagna e zone con bassa densità demografica, deve essere rafforzata per rispondere alle loro particolari difficoltà di sviluppo, così come alcune zone frontaliere della Comunità a seguito del suo allargamento.
 - 16) È necessario fissare criteri oggettivi per definire le regioni e le zone eleggibili. A questo scopo, è opportuno basare l'identificazione delle regioni e delle zone prioritarie a livello comunitario sul sistema comune di classificazione delle regioni, fissato dal regolamento (CE) n° 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 sulla impostazione di una nomenclatura comune delle unità territoriali statistiche (NUTS)¹⁰.
 - 17) L'obiettivo "convergenza" riguarda gli Stati membri e le regioni in ritardo di sviluppo. Le regioni interessate sono quelle il cui prodotto interno lordo pro capite, a parità di potere d'acquisto, è inferiore al 75% della media comunitaria. A fini di equità e per aiutarle a completare il processo di convergenza, sono anche coinvolte le

⁹ GUC 161 del 26/6/1999, p. 1 Regolamento ultimamente modificato dall'Atto di Adesione 2003.

¹⁰ GUC 154 del 21/6/2003, p. 1.

regioni interessate dall'effetto statistico derivante dalla riduzione della media comunitaria conseguente all'allargamento dell'Unione, che beneficeranno, a questo titolo, di un aiuto provvisorio sostanziale. Tale aiuto terminerà nel 2013 e non sarà seguito da alcun altro periodo transitorio. Inoltre, beneficeranno del Fondo di coesione gli Stati interessati dall'obiettivo "convergenza" il cui reddito nazionale lordo per abitante è inferiore al 90% della media comunitaria.

- 18) L'obiettivo "competitività regionale e occupazione" riguarda il territorio della Comunità al di fuori dell'obiettivo "convergenza". A questo titolo sono ammissibili le regioni rientranti nell'obiettivo 1 in base al periodo di programmazione 2000-2006 che non rispondono più ai criteri di ammissibilità regionale dell'obiettivo "convergenza" e che beneficiano, di conseguenza, di un trattamento provvisorio, come pure tutte le altre regioni della Comunità.
- 19) L'obiettivo "cooperazione territoriale europea" copre le regioni frontaliere terrestri e marittime, le zone di cooperazione transnazionale definite tenuto conto delle azioni che favoriscono uno sviluppo territoriale integrato connesso alle priorità della Comunità e il supporto per le reti per la cooperazione interregionale e gli scambi di esperienza. Il miglioramento e la semplificazione della cooperazione alle frontiere esterne della Comunità stimola l'utilizzo dello strumento europeo di prossimità e di partenariato conformemente al regolamento (CE) n° [...] e dello strumento di preadesione in conformità al regolamento (CE) n° [...].
- 20) È necessario assicurarsi che le attività dei Fondi e le operazioni che essi contribuiscono a finanziare, siano coerenti e compatibili con le altre politiche comunitarie e conformi all'insieme della legislazione comunitaria.
- 21) L'azione della Comunità dovrebbe essere complementare a quella svolta dagli Stati membri o mirata a contribuirvi. È opportuno rafforzare il partenariato prevedendo modalità di partecipazione dei diversi tipi di partner, in particolare le regioni, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri.
- 22) La programmazione pluriennale garantisce la disponibilità dei mezzi finanziari necessari, la coerenza e la continuità dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi dei Fondi.
- 23) La Comunità può adottare delle misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del Trattato, per promuovere gli obiettivi di "convergenza" e di "competitività regionale e occupazione" e di "cooperazione territoriale europea". Questi obiettivi non possono essere realizzati adeguatamente dagli Stati membri, tenuto conto dell'ampiezza delle disuguaglianze e del limite delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni che beneficiano dell'obiettivo "convergenza". Questi obiettivi possono essere realizzati meglio a livello comunitario, grazie alla garanzia pluriennale dei finanziamenti comunitari che permette di concentrare la politica di coesione sulle priorità della Comunità. Conformemente al principio della proporzionalità, così come enunciato al predetto articolo, il presente regolamento non va oltre ciò che è necessario per realizzare tali obiettivi.
- 24) È opportuno rafforzare il carattere sussidiario e proporzionale dell'intervento dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione.
- 25) In applicazione dell'articolo 274 del Trattato, è necessario precisare, nel quadro della gestione condivisa, le condizioni che permettono alla Commissione di esercitare le sue responsabilità in materia di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, come pure di chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri. L'attuazione di tali condizioni conferirà alla

Commissione la garanzia che i Fondi sono utilizzati dagli Stati membri nel rispetto della legalità, della regolarità e in conformità al principio di buona gestione finanziaria a termini del regolamento finanziario.

- 26) Per assicurare un impatto economico reale i contributi dei Fondi strutturali non possono, ai sensi del presente regolamento, sostituirsi alle spese pubbliche dello Stato membro. La verifica, in partenariato, del principio dell'addizionalità si concentra sulle regioni dell'obiettivo "convergenza", a causa dell'ampiezza dei mezzi finanziari che sono loro destinati, e può portare ad un conguaglio finanziario alla fine del periodo se l'addizionalità non è rispettata.
- 27) Nella sua azione per rafforzare la coesione economica e sociale, la Comunità cerca di favorire l'eliminazione delle disuguaglianze e la promozione della parità tra uomini e donne, in conformità agli articoli 2 e 3 del Trattato.
- 28) È necessario rafforzare la concentrazione finanziaria sull'obiettivo "convergenza", in ragione dell'aumento delle disuguaglianze nell'Unione allargata, mantenere lo sforzo in favore dell'obiettivo "competitività regionale e occupazione" per contribuire a migliorare la competitività e l'occupazione nel resto dell'Unione, ed aumentare i mezzi in favore della "cooperazione territoriale europea", tenuto conto del suo particolare valore aggiunto.
- 29) È necessario prevedere disposizioni sulla ripartizione delle risorse disponibili. Queste debbono essere oggetto di una ripartizione annuale, e deve essere consentita una concentrazione significativa in favore delle regioni con ritardo di sviluppo, comprese quelle che beneficiano del sostegno transitorio connesso all'effetto statistico.
- 30) Gli stanziamenti annuali attribuiti ad uno Stato membro, ai sensi dei Fondi, devono essere limitati ad un plafond fissato in funzione della capacità di assorbimento degli Stati membri.
- 31) È necessario che la Commissione fissi la ripartizione indicativa degli stanziamenti di impegno disponibili secondo un metodo di ripartizione obiettivo e trasparente. Il 3% dei Fondi strutturali così attribuiti agli Stati membri nell'ambito degli obiettivi "convergenza" e "competitività regionale e occupazione" devono essere oggetto di una riserva comunitaria per premiare la qualità e la performance.
- 32) È opportuno che gli stanziamenti disponibili dei Fondi siano indicizzati a tasso piatto in vista della loro programmazione.
- 33) Per rafforzare il contenuto strategico della politica di coesione attraverso l'integrazione delle priorità della Comunità e per favorirne così la trasparenza, è opportuno prevedere che il Consiglio fissi, su proposta della Commissione, gli orientamenti strategici e ne esamini l'attuazione da parte degli Stati membri, sulla base di un rapporto presentato dalla Commissione.
- 34) Sulla base delle linee guida strategiche adottate dal Consiglio, è opportuno che ogni Stato membro predisponga un documento di riferimento sulla propria strategia di sviluppo, da negoziare con la Commissione perché sia decisa da quest'ultima, e che servirà come quadro per la preparazione dei programmi operativi.
- 35) È necessario semplificare la programmazione e la gestione dei Fondi strutturali, tenuto conto della loro specificità, prevedendo il finanziamento dei programmi operativi sia da parte del FESR, sia del FSE, potendo ciascuno finanziare, in modo complementare e limitato, le azioni che rientrano nel campo di azione dell'altro Fondo.

- 36) Gli interventi del Fondo di coesione e del FESR devono essere congiunti in alcuni programmi operativi in materia di trasporto e di ambiente, al fine di rafforzare la coerenza dell'azione e semplificare la loro attuazione.
- 37) La programmazione deve assicurare il coordinamento dei Fondi tra loro e di questi con gli altri strumenti finanziari esistenti e con la BEI e il Fondo europeo di investimento. Tale coordinamento dovrebbe riguardare la predisposizione degli schemi finanziari complessi e dei partenariati pubblico-privato.
- 38) Allo scopo di mantenere la semplificazione del sistema di programmazione previsto dal regolamento (CE) N° 1260/1999, il periodo di programmazione deve avere la durata unica di sette anni.
- 39) È necessario che gli Stati membri e le autorità di gestione organizzino, all'interno dei programmi operativi finanziati dal FESR, le modalità di cooperazione interregionale e tengano conto della specificità delle zone svantaggiate dal punto di vista naturale.
- 40) Per rispondere al bisogno di semplificazione e di decentramento, la programmazione e la gestione finanziaria sono fatte al solo livello degli assi prioritari, essendo eliminati il quadro comunitario di sostegno e il complemento di programmazione, così come previsti dal regolamento (CE) n° 1260/1999.
- 41) È necessario che gli Stati membri, le regioni e le autorità di gestione, organizzino nei programmi operativi co-finanziati dal FESR nel quadro degli obiettivi di "convergenza" e di "competitività regionale e occupazione", la sub-delega alle autorità urbane per gli assi prioritari che interessano la rivitalizzazione delle città.
- 42) È necessario inserire, nei programmi operativi finanziati dal FESR nelle regioni ultraperiferiche, una assegnazione aggiuntiva per compensare i maggiori costi che queste regioni devono sostenere.
- 43) È necessario prevedere specifiche modalità per la implementazione dell'obiettivo "cooperazione territoriale europea" finanziato dal FESR.
- 44) È opportuno che la Commissione possa approvare i grandi progetti inclusi nei programmi operativi, associando, se necessario, la BEI per valutare la loro finalità, il loro impatto e le modalità di utilizzo programmato delle risorse comunitarie.
- 45) A titolo di assistenza tecnica, i Fondi dovrebbero fornire il supporto per le valutazioni, il miglioramento della capacità amministrativa connesso alla gestione dei Fondi, studi, progetti pilota e scambi di esperienza per promuovere, in particolare, approcci e pratiche innovative.
- 46) L'efficacia dell'intervento dei Fondi dipende anche dall'integrazione di una valutazione affidabile nella programmazione e dal controllo in itinere e che è opportuno precisare in materia le responsabilità degli Stati membri e della Commissione.
- 47) È opportuno che gli Stati membri prevedano, nel loro stanziamento nazionale per l'obiettivo "convergenza" e l'obiettivo "competitività regionale e occupazione", una piccola riserva che consenta loro di fronteggiare rapidamente le crisi settoriali o locali repentine, conseguenti ad una ristrutturazione economica e sociale o per effetti di commerciali.
- 48) È necessario determinare gli elementi che consentano di modulare la partecipazione dei Fondi nei programmi operativi. Per rafforzare l'effetto moltiplicatore delle risorse comunitarie, è opportuno tener conto, a tale scopo, della gravità dei problemi esistenti nelle zone interessate, dell'attuazione delle priorità della Comunità e della tutela e del miglioramento dell'ambiente, nonché del ricorso ai fondi privati nei

programmi operativi attraverso partenariati pubblico-privato. A tale scopo, è anche opportuno definire il concetto di progetto generatore di reddito ed identificare, per tale tipo di progetto, la base di calcolo per la partecipazione dei Fondi.

- 49) In conformità con il principio di sussidiarietà, che, fatte salve le eccezioni previste nei regolamenti (CE) n° [...] sul FESR, n° [...] sul FSE e n° [...] sul Fondo di coesione, le regole nazionali pertinenti regolamentano l'ammissibilità delle spese.
- 50) Per assicurare l'efficacia, l'equità e l'effetto durevole dell'azione dei Fondi, è necessario prevedere disposizioni che garantiscano la perennità degli investimenti delle imprese evitando l'uso di questi Fondi per fini di concorrenza sleale. Occorre, pertanto, assicurare che gli investimenti, oggetto di una assistenza finanziaria nell'ambito dei Fondi, possano essere ammortizzati per un periodo sufficiente.
- 51) È necessario che gli Stati membri adottino i provvedimenti adeguati per garantire il buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. A tal fine, è opportuno fissare i principi generali e le funzioni essenziali che devono assicurare i sistemi di tutti i programmi operativi, basandosi sull'insieme dell'esperienza comunitaria elaborata nel periodo di programmazione 2000-2006.
- 52) Occorre, pertanto, mantenere la designazione di una autorità di gestione unica per ogni intervento e precisare le sue responsabilità e le funzioni dell'autorità di controllo. Inoltre, è opportuno garantire una qualità uniforme in tema di certificazione delle dichiarazioni di spese e delle richieste di pagamenti prima dell'invio alla Commissione, nonché precisare il carattere e la qualità delle informazioni su cui sono basate; a tal fine è opportuno precisare le funzioni di un'autorità di certificazione.
- 53) È necessario assicurare il monitoraggio dei programmi operativi per garantire la qualità della loro attuazione. A tale fine, occorre definire le responsabilità dei comitati di controllo, nonché le informazioni da inviare alla Commissione e il quadro che consentirà di esaminare tali informazioni.
- 54) In attuazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, è opportuno che la realizzazione e il controllo degli interventi avvengano, in primo luogo, sotto la responsabilità degli Stati membri.
- 55) È necessario specificare gli obblighi degli Stati membri in materia di sistemi di gestione e di controllo, di certificazione delle spese, e di prevenzione, di individuazione e di correzione delle irregolarità e delle violazioni al diritto comunitario per garantire una realizzazione efficace dei programmi operativi. In particolare, in tema di gestione e di controllo, è necessario fissare con quali modalità lo Stato membro fornisce le garanzie che i sistemi sono bene impostati e funzionano in modo soddisfacente.
- 56) A prescindere dalle competenze della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo settore e definire i criteri che permetteranno alla Commissione di stabilire nel quadro della sua strategia di controllo dei sistemi nazionali, il livello di certezza che può ottenere dal lavoro degli organismi di audit nazionali.
- 57) È opportuno che l'estensione e l'intensità dei controlli della Comunità siano proporzionali all'importanza del suo contributo. Quando uno Stato membro è in via sostanziale il principale contributore al finanziamento di un programma, è opportuno che abbia la possibilità di organizzare, secondo le norme nazionali, alcuni elementi in materia di controllo. Nelle stesse circostanze, è necessario stabilire che la

Commissione deve differenziare i mezzi attraverso cui gli Stati membri esercitano le funzioni di certificazione delle spese e di verifica dei sistemi di gestione e di controllo, e di fissare le condizioni in cui la Commissione ha diritto di limitare i propri audit e di fare affidamento sulle garanzie fornite dagli organismi nazionali.

- 58) Il pagamento del pre-finanziamento, all'atto dell'avvio dei programmi operativi, consente di garantire un flusso di tesoreria regolare che faciliterà i pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma operativo. Un acconto del 7% a carico dei Fondi strutturali e del 10,5% del Fondo di coesione deve consentire di contribuire all'accelerazione dell'attuazione dei programmi operativi.
- 59) Oltre la sospensione dei pagamenti nel caso di inadempienza constatata dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, è opportuno prevedere misure che consentano al soggetto incaricato della Comunità di interrompere i pagamenti in caso di dubbi sul buon funzionamento di questi sistemi o alla Commissione di operare una ritenzione sui pagamenti se lo Stato membro interessato non ha messo in atto tutte le azioni di un piano di azione correttiva.
- 60) La regola del disimpegno automatico contribuirà ad accelerare l'attuazione dei programmi e a migliorare una sana gestione finanziaria. A questo scopo, è opportuno definire le sue modalità di attuazione e le parti dell'impegno di bilancio che possono essere escluse, in particolare quando il ritardo dell'attuazione deriva da circostanze estranee a chi lo invoca, anomale e imprevedibili, le cui conseguenze non potevano essere evitate malgrado la diligenza dimostrata.
- 61) È opportuno prevedere una semplificazione delle procedure di chiusura che offrano la possibilità agli Stati membri che lo desiderano, e secondo la periodicità che essi scelgono, di chiudere parzialmente un programma operativo per le operazioni realizzate. E' opportuno fissare a questo scopo l'inquadramento adeguato.
- 62) Conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, che fissa le modalità di esercizio delle competenze esecutive attribuite alla Commissione¹¹, è opportuno che siano fissate le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

TITOLO I

¹¹ GUC L 184 del 17/7/1999, p. 23.

OBIETTIVI E NORME GENERALI DI INTERVENTO

CAPITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento fissa le regole generali per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) (di seguito i “Fondi strutturali”) nonché il Fondo di coesione, senza pregiudizio le specifiche funzioni previste dal regolamento FESR, del FSE e del Fondo di coesione.

Definisce gli obiettivi ai quali contribuiscono i Fondi strutturali e il Fondo di coesione (di seguito i “Fondi”), i criteri di ammissibilità degli Stati membri e delle regioni a questi Fondi, le risorse finanziarie disponibili e i loro criteri di ripartizione.

Definisce il quadro in cui si inserisce la politica di coesione, ivi compreso il metodo per fissare gli orientamenti strategici della Comunità per la politica di coesione, il quadro di riferimento strategico nazionale e l’esame annuale a livello della Comunità.

Fissa i principi e le regole di partenariato, di programmazione, di valutazione, di gestione, compresa quella finanziaria, di sorveglianza e di controllo sulla base di una condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri e la Commissione.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende con:

1. “**programma operativo**”: documento sottoposto dallo Stato membro e adottato dalla Commissione nell’ambito del quadro di riferimento strategico, e che definisce una strategia di sviluppo secondo un insieme coerente di assi prioritari, per la realizzazione del quale viene fatto ricorso ad un Fondo, o, nel quadro dell’obiettivo “convergenza”, al Fondo di coesione e al FESR;
2. “**asse prioritario**”¹²: una delle priorità della strategia presa in considerazione in un programma operativo che comprende una serie di operazioni connesse tra loro e che hanno obiettivi specifici misurabili;
3. “**operazione**”: progetto o gruppo di progetti selezionato dall’autorità di gestione del programma operativo interessato o sotto la sua responsabilità, in base ai criteri fissati dal comitato di sorveglianza e realizzato da uno o più beneficiari, che consente di realizzare gli obiettivi dell’asse prioritario al quale è collegato;
4. “**beneficiario**”: operatore, organismo o impresa, pubblica o privata, incaricata dell’iniziativa e/o di realizzare le operazioni. Nel quadro dei regimi di aiuti, di cui all’articolo 87 del Trattato, i beneficiari sono le imprese pubbliche o private che realizzano l’azione individuale e destinatarie dell’aiuto pubblico.

¹² “Priority” nella versione inglese

5. “**spesa pubblica**”: ogni partecipazione pubblica al finanziamento delle operazioni proviene dal bilancio dello stato, degli enti territoriali, del bilancio generale delle Comunità europee relativi ai Fondi e ogni partecipazione assimilabile. È assimilata ad una partecipazione pubblica, ogni partecipazione al finanziamento delle operazioni provenienti dal bilancio degli organismi di diritto pubblico o delle associazioni formate da uno o più enti territoriali o degli organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di stipulazione dei contratti pubblici di lavori, di forniture e di servizi¹³;
6. “**organismo intermedio**”: ogni organismo o servizio pubblico o privato che opera sotto la responsabilità di un’ autorità di gestione o di certificazione o che svolge dei compiti per conto di questi ultimi, nei confronti dei beneficiari che realizzano le operazioni.

CAPITOLO II OBIETTIVI E COMPITI

Articolo 3 Obiettivi

1. L’azione svolta dalla Comunità, ai sensi dell’articolo 158 del Trattato, mira a rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità allargata per favorire uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile della Comunità. Tale azione è realizzata con l’aiuto dei Fondi, della Banca europea degli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari esistenti. Tale azione è tesa a rispondere alle accresciute sfide legate alle disuguaglianze economiche, sociali e territoriali in particolare negli Stati e nelle regioni con ritardo di sviluppo, all’accelerazione delle ristrutturazioni economiche e sociali e all’invecchiamento della popolazione.
L’azione dei Fondi integra, a livello nazionale e regionale, le priorità della Comunità in favore di uno sviluppo sostenibile rafforzando la crescita, la competitività e l’occupazione, l’inclusione sociale nonché la tutela e la qualità dell’ambiente.
2. In questa prospettiva, il FESR, il FSE, il Fondo di coesione, la Banca Europea degli Investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari comunitari esistenti contribuiscono, ciascuno in modo appropriato, a realizzare i tre obiettivi seguenti:
 - a) l’obiettivo “convergenza” mira ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni meno sviluppate attraverso il miglioramento delle condizioni di crescita e di occupazione, basato sull’aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell’innovazione e della società della conoscenza, l’adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente, come pure l’efficienza amministrativa. Questo obiettivo rappresenta la priorità dei Fondi;
 - b) l’obiettivo “competitività regionale e occupazione” mira, fuori dalle regioni meno sviluppate, a rafforzare la competitività e l’attrattiva delle regioni così come l’occupazione, attraverso l’anticipazione dei cambiamenti economici e sociali, ivi compresi quelli legati all’apertura commerciale, attraverso l’innovazione e la

¹³ GU L 134 del 30.04.2004, p. 114.

promozione della società della conoscenza, l'imprenditorialità, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, il miglioramento l'accessibilità, l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese, oltre che lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi;

- (c) l'obiettivo "cooperazione territoriale europea" mira a rafforzare la cooperazione a livello transfrontaliero attraverso iniziative locali congiunte, a livello transnazionale attraverso azioni strutturanti per il territorio legate alle priorità della Comunità e attraverso la messa in rete, e lo scambio di esperienze al livello territoriale appropriato.
3. Riguardo ai tre obiettivi, l'intervento dei Fondi, secondo la loro natura, tiene conto, da una parte, delle specificità economiche e sociali, dall'altra, delle specificità territoriali. Esso sostiene, in modo adeguato, la rivitalizzazione urbana, in particolare nello sviluppo regionale e la rivitalizzazione dei territori rurali e delle zone dipendenti dalla pesca attraverso la diversificazione economica. Inoltre, sostiene i territori svantaggiati dal punto di vista geografico e naturale che aggravano i problemi di sviluppo, in particolare nelle regioni ultraperiferiche (Guatemala, Guaina francese, Martinica, Réunion, Azzorre, Madera e Isole Canarie), nonché nelle zone settentrionali a bassa densità demografica, alcune isole e zone di montagna.

Articolo 4

Strumenti e Compiti

- 1) I Fondi contribuiscono, ciascuno secondo le specifiche disposizioni che lo regolamentano, alla realizzazione dei tre obiettivi secondo la seguente ripartizione:
- Obiettivo "convergenza": FESR, FSE e Fondo di coesione,
 - Obiettivo "competitività regionale e occupazione": FESR e FSE
 - Obiettivo "cooperazione territoriale europea": FESR
- 2) I Fondi contribuiscono a finanziare l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri e della Commissione.

CAPITOLO III

AMMISSIBILITA' IN BASE AL CRITERIO GEOGRAFICO

Articolo 5

Convergenza

1. Le regioni che possono essere ammesse al finanziamento da parte dei Fondi strutturali per l'obiettivo "convergenza", sono regioni corrispondenti al livello II della Nomenclatura delle Unità territoriali statistiche (NUTS II) in base al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.05.2003, il cui PIL pro capite, misurato sulla parità del potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati della Comunità per gli ultimi tre anni disponibili al [...] è inferiore al 75% della media della Comunità.
2. Sono ammesse al finanziamento da parte dei Fondi strutturali, su una base transitoria e specifica, le regioni del livello NUTS II, il cui PIL pro-capite, misurato sulla parità del potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati della Comunità per gli ultimi tre anni disponibili al [...], è compreso tra il 75% e [...] % della media della Comunità.
3. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento da parte del Fondo di Coesione, sono gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite, misurato sulle parità del

potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati della Comunità per gli ultimi tre anni disponibili al [...] è inferiore al 90% della media della Comunità, e che hanno impostato un programma per l'adempimento dei requisiti di convergenza economica, di cui all'articolo 104 del Trattato.

4. Salvi e impregiudicati i paragrafi 1 e 2 del presente articolo [6], le regioni ultraperiferiche (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Réunion, le Azzorre, Madeira e le Isole Canarie) beneficiano di uno specifico finanziamento da parte del FESR per favorire la loro integrazione nel mercato interno e per compensare i loro vincoli specifici.
5. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta, come da procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 2, l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri in base al paragrafo 1 e 2 del presente articolo e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo. L'elenco avrà validità dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Articolo 6

Competitività regionale e occupazione

1. Le aree ammissibili ai finanziamenti da parte dei Fondi strutturali, secondo l'obiettivo "competitività regionale e occupazione", sono quelle non coperte dall'articolo 5 [5§1 e 5§2].
Al momento della presentazione del quadro di riferimento strategico nazionale, di cui all'articolo 25, ogni Stato membro interessato dovrà indicare le regioni NUTS I o NUTS II, per le quali presenta un programma di finanziamento da parte del FESR.
2. Le regioni del livello NUTS II, totalmente coperte dall'Obiettivo 1 nel 2006, in base al Regolamento (CE) 1260/1999 che non sono indicate all'articolo 5, par.1 e 2, sono ammissibili per uno specifico finanziamento provvisorio da parte dei Fondi strutturali.
3. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 104, par. 2, l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2. L'elenco avrà validità dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Articolo 7

Cooperazione territoriale europea

1. Ai fini della cooperazione transfrontaliera, potranno essere ammesse al finanziamento le regioni del Livello NUTS III della Comunità situate lungo le frontiere terrestri interne ed alcune esterne, nonché alcune regioni di livello NUTS III situate lungo le frontiere marittime separate, in linea di massima, da un massimo di 150 km, tenendo conto degli aggiustamenti potenziali necessari per assicurare la coerenza e la continuità dell'azione di cooperazione.
Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 2, l'elenco delle regioni ammissibili. L'elenco è valido dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
2. Ai fini della cooperazione transnazionale, sulla base degli orientamenti strategici di cui agli articoli 23 e 24, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 104 paragrafo 2, le zone transnazionali che possono essere ammesse al

finanziamento in base all'obiettivo di cooperazione territoriale europea. L'elenco è valido dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

3. Ai fini delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze, sarà ammissibile il territorio della Comunità.

CAPITOLO IV PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 8

Complementarietà, coerenza e conformità

1. I Fondi intervengono a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità della Comunità.
2. La Commissione e gli Stati membri vigilano sulla coerenza dell'intervento dei Fondi e di quello degli Stati membri con le azioni, le politiche e le priorità della Comunità. La coerenza, in particolare, si fissa negli orientamenti strategici della Comunità, nel quadro di riferimento strategico nazionale e nei programmi operativi.
3. Le operazioni finanziate dai Fondi devono essere conformi alle disposizioni del Trattato e degli atti sanciti in virtù di questo.

Articolo 9

Programmazione

Gli obiettivi dei Fondi sono realizzati nel quadro di una programmazione pluriennale che comprende le priorità, il processo di organizzazione, di presa delle decisioni e di finanziamento organizzato in diversi fasi.

Articolo 10

Partenariato

1. L'intervento dei Fondi è deciso dalla Commissione nel quadro di una stretta concertazione, di seguito denominata "partenariato", tra la Commissione e lo Stato membro. Lo Stato membro organizza, nel quadro delle norme nazionali e della prassi in vigore, un partenariato con le autorità e gli enti che designa, e cioè:
 - le autorità regionali, locali, urbane e le altre autorità pubbliche competenti,
 - i partner economici e sociali,
 - ogni altro organismo adeguato rappresentativo della società civile, dei partner ambientali, delle organizzazioni non governative, e degli organismi preposti alla promozione della parità tra donne e uomini.Ogni Stato membro designa i partner più rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale e nel campo economico e sociale o altro di seguito chiamati "partners". Crea un'ampia ed efficiente associazione di tutti gli organismi appropriati, conformemente alle regole e alle pratiche nazionali, tenendo conto della necessità di promuovere la parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile attraverso l'integrazione della protezione e del miglioramento dell'ambiente.
2. Il partenariato è realizzato nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie, rispettive di ogni categoria di partner.

Il partenariato riguarda la preparazione e la sorveglianza del quadro di riferimento strategico nazionale, come pure la preparazione, la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri associano ciascuno dei partner appropriati, ed in particolare le regioni, alle diverse fasi della programmazione nel rispetto del termine fissato per ogni fase.

3. Ogni anno, la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner sociali a livello europeo circa l'intervento dei Fondi.

Articolo 11

Intervento sussidiario e proporzionale

1. La realizzazione dei programmi operativi di cui all'articolo 23, è di competenza degli Stati membri al livello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale proprio di ogni Stato membro. Tale responsabilità viene esercitata conformemente al presente regolamento.
2. I mezzi messi in atto dalla Commissione e dagli Stati membri riguardanti le disposizioni applicabili in materia di controllo sono differenziati in funzione dell'ampiezza del contributo comunitario. Una differenziazione si applica anche per le disposizioni relative alla valutazione e alla partecipazione della Commissione nei comitati di sorveglianza, di cui all'articolo 62, come pure ai rapporti annuali sui programmi operativi.

Articolo 12

Gestione condivisa

1. Il bilancio comunitario assegnato ai Fondi viene eseguito nel quadro della gestione condivisa tra gli Stati membri e la Commissione, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, punto b) e paragrafi 3 e 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2003¹⁴ del Consiglio ad eccezione dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 43.
Gli Stati Membri e la Commissione vigilano sul rispetto dell'applicazione del principio della buona gestione finanziaria.
2. La Commissione si assume le sue responsabilità esecutive del bilancio generale delle Comunità europee, attraverso le seguenti disposizioni:
 - a) si accerta dell'esistenza e del buon funzionamento negli Stati Membri dei sistemi di gestione e di controllo, conformemente agli articoli 69 e 70;
 - b) interrompe, trattiene o sospende tutti o parte dei pagamenti, conformemente agli articoli 89, 90 e 91 nel caso di inadempienza dei sistemi di gestione e di controllo nazionali, ed applica ogni altra correzione finanziaria richiesta, secondo le disposizioni degli articoli 101 e 102;
 - c) si accerta del rimborso del pre-finanziamento e procede allo sblocco d'ufficio degli impegni di bilancio conformemente all'articolo 81, paragrafo 2, e agli articoli 93 e 96.

Articolo 13

Addizionalità

¹⁴ JO L 248 del 16.9.2002, p. 1

1. I contributi dei Fondi strutturali non si sostituiscono alle spese strutturali pubbliche o assimilabili dello Stato membro
2. Per le regioni interessate dall'obiettivo "convergenza", la Commissione e lo Stato membro fissano il livello delle spese strutturali pubbliche o assimilabili, che lo Stato membro mantiene nell'insieme delle regioni interessate durante il periodo di programmazione.
Queste spese sono concordate tra lo Stato membro e la Commissione nel quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 25.
3. Il livello delle spese di cui al paragrafo 2 è almeno uguale all'ammontare delle spese medie annuali in termini reali, raggiunto nel corso del periodo di programmazione precedente.
Il livello delle spese viene determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali nelle quali avviene il finanziamento e tenendo conto di alcune situazioni economiche specifiche, cioè le privatizzazioni, un livello straordinario della spesa strutturale pubblica o assimilabile dello Stato membro durante il periodo di programmazione precedente.
4. Per l'obiettivo "convergenza", la Commissione procede, di concerto con lo Stato membro, ad una verifica dell'addizionalità a metà percorso del 2011 ed ex-post in data 30 giugno 2016.
Quando lo Stato membro non rispetta al 30 giugno 2016 l'addizionalità concordata, la Commissione procede ad un conguaglio finanziario secondo la stessa procedura di cui all'articolo 101.

Articolo 14

Parità tra uomini e donne

Gli Stati membri e la Commissione vigilano sulla promozione della parità tra uomini e donne e dell'integrazione della prospettiva di genere al momento delle diverse fasi di utilizzo dei Fondi.

CAPITOLO V

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 15

Risorse globali

1. Le risorse disponibili per gli impegni da parte dei Fondi, espressi in prezzi del 2004, ammontano a 336,1 miliardi di euro per il periodo 2007-2013, conformemente al riparto annuale presentato nell'Allegato 1.

Agli effetti della programmazione e l'ulteriore iscrizione al bilancio generale delle Comunità europee, gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati del 2% all'anno.

La ripartizione delle risorse di bilancio tra gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, deve essere fatta in modo da realizzare una significativa concentrazione a favore delle regioni e della "convergenza".

2. La Commissione esegue una ripartizione indicativa delle risorse annuali per Stato membro secondo i criteri fissati dagli articoli 16, 17 e 18, senza pregiudizio delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21.

Articolo 16

Risorse per l'obiettivo "convergenza"

1. Le risorse complessive per l'obiettivo "convergenza" ammontano al 78,54% delle risorse di cui all'articolo 15 (un totale di 264 miliardi di euro) e sono distribuite tra le varie componenti come segue:
 - a) 67,34% per il finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, usando, per il calcolo delle ripartizioni indicative per lo Stato membro, i criteri della popolazione ammissibile, della prosperità regionale, della prosperità nazionale e della disoccupazione;
 - b) 8,38% per il sostegno transitorio e specifico, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, usando per il calcolo delle ripartizioni indicative dello Stato membro, i criteri della popolazione ammissibile, della prosperità regionale, della prosperità nazionale e della disoccupazione.
 - c) 23,86% per il finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 3, usando per il calcolo delle ripartizioni indicative per lo Stato membro, la popolazione, il RNL pro capite tenendo conto del miglioramento della prosperità nazionale sul precedente periodo, e la superficie; e
 - d) 0,42% per il finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 4, usando la popolazione ammissibile come criterio per il calcolo delle ripartizioni indicative per lo Stato membro.
2. La ripartizione annuale dei Fondi di cui al paragrafo 1, punto b), è decrescente dal 1 gennaio 2007. E' inferiore nel 2007 a quella del 2006, tranne che per le regioni che non sono totalmente ammissibili all'Obiettivo 1 al 1 maggio 2004, in base al regolamento (CE) 1260/1999, per le quali i crediti per il 2007 devono essere oggettivi ed equi.

Articolo 17

Risorse per l'obiettivo "competitività regionale e occupazione"

1. Le risorse complessive per l'obiettivo "cooperazione territoriale e occupazione" ammonteranno al 17,22% delle risorse di cui al paragrafo 15 (cioè un totale di 57,9 miliardi di euro) e sono ripartite tra le diverse componenti come segue:
 - a) 83,44% per il finanziamento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo per le ripartizioni indicative per lo Stato membro, la popolazione

ammissibile, la prosperità regionale, la disoccupazione, il tasso di occupazione, **il livello di istruzione delle persone occupate**¹⁵ e la densità della popolazione;

- b) 16,56% per il sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo per le ripartizioni per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e la disoccupazione.
2. Le risorse di cui al paragrafo 1, punto a), sono divisi in modo uguale tra i programmi finanziati dal FESR e quelli finanziati dal FSE.
3. I programmi operativi finanziati dal FSE beneficiano fino al 50% dei crediti disponibili previsti al paragrafo 1, punto b). A questo riguardo i programmi operativi finanziati dal FSE prevedono un asse prioritario.
4. La ripartizione annuale dei crediti di cui al paragrafo 1, punto b), è decrescente a partire dal 1° gennaio 2007. Nel 2007 è inferiore a quella del 2006, eccetto per le regioni la cui ammissibilità all'Obiettivo 1, conformemente al regolamento (CE) N° 1260/1999 ha avuto effetto nel 2004, per le quali i crediti per il 2007 dovrebbero essere obiettivi ed equi.

Articolo 18

Risorse per l'obiettivo "cooperazione territoriale europea"

Le risorse complessive per l'Obiettivo "cooperazione territoriale europea" ammontano al 3,94% delle risorse di cui all'articolo 15 (cioè, un totale di 13,2 miliardi di euro) e sono ripartite tra le diverse componenti come segue:

- a) 35,61% per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, usando la popolazione ammissibile come criterio per il calcolo delle ripartizioni indicative per lo Stato membro;
12,12% per il contributo del FESR al finanziamento della parte transfrontaliera dello strumento europeo di prossimità, in conformità al regolamento (CE) n° [...] e dello strumento di pre-adesione in conformità al regolamento (CE) n° [...]. Tali regolamenti indicano che il contributo di questi due strumenti alla cooperazione transfrontaliera con gli altri Stati membri è almeno uguale a quello del FESR;
- b) 47,73% per il finanziamento della cooperazione transnazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, usando la popolazione ammissibile come criterio per il calcolo delle ripartizioni indicative per lo Stato membro;
- c) 4,54% per finanziare le reti di cooperazione e di scambio di esperienze, di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 19

Non trasferibilità delle risorse

Gli stanziamenti finanziari assegnati per ogni Stato membro per ciascuno dei tre obiettivi dei Fondi e loro componenti, non sono trasferibili tra loro.

Tuttavia, l'assegnazione finanziaria ad ogni Stato membro per l'obiettivo "cooperazione territoriale europea" può essere soggetto ad una flessibilità del 10% delle somme assegnate tra la parte transfrontaliera e quella transnazionale.

¹⁵ Non presente nella versione inglese

Articolo 20

Risorse per la riserva di qualità e di performance

Il 3% delle risorse di cui agli articoli 16, paragrafo 1, punto a) e b), e 17 paragrafo 1, sono assegnate in conformità all'articolo 48.

Articolo 21

Risorse per l'assistenza tecnica

Lo 0,30% delle risorse di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sono assegnate all'assistenza tecnica per la Commissione, in conformità all'articolo 43.

Articolo 22

Plafond delle risorse

La Commissione si accerta che l'ammontare totale annuo delle assegnazioni dei Fondi per ogni Stato membro, in conformità al presente regolamento, ivi compreso il contributo del FESR, al finanziamento della parte transfrontaliera dello strumento europeo di prossimità e partenariato, in conformità al regolamento (CE) n° [...] e dello strumento di pre-adesione, in conformità al regolamento (CE) n. [...], della quota del Fondo Agricolo Europeo per lo Sviluppo Rurale in conformità al regolamento (CE) n° [...] derivante dalla sezione guida del FEOGA e del Fondo Europeo per la Pesca in conformità al regolamento (CE) n° [...], che contribuiscono all'obiettivo "convergenza" non sia superiore al 4% del PIL dello Stato membro interessato, così come stimato all'atto dell'adozione dell'accordo inter-istituzionale.

I regolamenti relativi agli strumenti finanziari citati diversi dai Fondi comprendono una analoga previsione.

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO PER LA COESIONE

CAPITOLO I

ORIENTAMENTI STRATEGICI DELLA COMUNITA' PER LA COESIONE

Articolo 23

Contenuto

Il Consiglio fissa a livello della Comunità gli orientamenti strategici per la coesione economica, sociale e territoriale che definiscono un quadro per l'intervento dei Fondi. Per ciascuno degli obiettivi dei Fondi, questi orientamenti traspongono, in particolare, le priorità della Comunità al fine di promuovere uno sviluppo equilibrato, armonioso e sostenibile.

Inoltre, questi orientamenti sono fissati tenendo conto degli orientamenti di medio termine di politica economica, così come definiti nei grandi orientamenti di politica economica (GOPE).

Nel settore dell'occupazione e delle risorse umane, le priorità sono quelle della Strategia europea per l'occupazione, tenendo conto delle specificità regionali e locali.

Articolo 24

Adozione e revisione

Gli orientamenti strategici della Comunità, sono adottati in conformità all'articolo 161 del Trattato, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. La decisione viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Gli orientamenti strategici della Comunità, se necessario, sono sottoposti a revisione a metà percorso, in base alla procedura prevista all'articolo 161 del Trattato, per tenere conto, in particolare, dell'evoluzione delle priorità della Comunità.

CAPITOLO II

QUADRO DI RIFERIMENTO STRATEGICO NAZIONALE

Articolo 25

Contenuto

1. Lo Stato membro presenta un quadro di riferimento strategico nazionale che assicura la coerenza dell'aiuto strutturale comunitario agli orientamenti strategici della Comunità, ed identifica la connessione tra le priorità comunitarie, da un lato, e le priorità nazionali e regionali, destinate a promuovere lo sviluppo sostenibile nonché il Piano nazionale di azione per l'Occupazione, dall'altro.
Esso rappresenta uno strumento di riferimento per la preparazione della programmazione dei Fondi.
2. Ogni quadro di riferimento strategico nazionale comprende una descrizione della strategia dello Stato membro e della sua traduzione operativa.
3. L'ambito strategico del quadro di riferimento strategico nazionale precisa per gli obiettivi "convergenza" e "competitività regionale e occupazione", la strategia prescelta, che indica la coerenza delle scelte fatte con gli orientamenti strategici della Comunità sulla base di una analisi delle disparità, dei ritardi e delle potenzialità di sviluppo, in rapporto soprattutto ai cambiamenti prevedibili dell'economia europea ed internazionale. Tale analisi specifica:
 - (a) le priorità tematiche e territoriali, comprese quelle per la rivitalizzazione urbana e la diversificazione delle economie rurali e delle zone che dipendono dalla pesca;

- (b) per ^{*16} l'obiettivo "convergenza", l'azione considerata per rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro, compresa quella per la gestione dei Fondi, e il piano di valutazione di cui all'articolo 46, paragrafo 1;
- (c) per ^{*17} l'obiettivo "competitività regionale e occupazione", l'elenco delle regioni prese in considerazione per la competitività regionale di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Per assicurare il monitoraggio, gli obiettivi principali delle priorità di cui al punto a) sono quantificati e vengono indicati in numero limitato alcuni indicatori di risultato e di impatto.

4. Per gli obiettivi "convergenza" e "competitività regionale e occupazione", la sezione operativa comprende:
 - a) l'elenco dei programmi operativi e l'assegnazione indicativa annuale di ogni Fondo per programma, assicurando un equilibrio adeguato tra azione regionale ed azione tematica. Questo elenco comprende l'ammontare della riserva nazionale per gli imprevisti di cui all'articolo 49;
 - b) i meccanismi considerati che mirano ad assicurare il coordinamento tra i programmi operativi;
 - c) il contributo degli altri strumenti finanziari, in particolare della BEI, e il loro coordinamento con i Fondi.
5. Per le regioni dell'obiettivo "convergenza", la sezione operativa comprende:
 - a) l'ammontare dello stanziamento annuale previsto a titolo del Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca;
 - b) le informazioni necessarie per la verifica ex-ante del rispetto del principio dell'addizionalità di cui all'articolo 13.
6. Le informazioni contenute nel quadro di riferimento strategico nazionale tengono conto delle specificità **istituzionali**¹⁸ dello Stato membro.

Articolo 26

Preparazione ed adozione

1. Il quadro di riferimento strategico nazionale viene predisposto dallo Stato membro, conformemente alla sua organizzazione istituzionale e a seguito di una stretta collaborazione con i partners di cui all'articolo 10. Esso comprende il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
2. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione una proposta di quadro di riferimento strategico nazionale nel più breve tempo dopo l'adozione degli orientamenti strategici della Comunità. Lo Stato membro può presentare congiuntamente nel quadro di riferimento strategico nazionale i programmi operativi di cui all'articolo 31. La Commissione negozia questa proposta con lo Stato membro.
3. Preventivamente all'adozione dei programmi operativi di cui all'articolo 36, la Commissione dopo aver consultato il comitato previsto all'articolo 105, conformemente alla procedura di cui all'articolo 104, prende una decisione relativa ai seguenti elementi:
 - a) la strategia e i temi prioritari considerati per l'intervento dei Fondi e le loro modalità di monitoraggio;

¹⁶ Nella versione in lingua inglese a questo punto è inserito "solo"

¹⁷ Nella versione inglese a questo punto è inserito "solo"

¹⁸ Nella versione inglese " dell'assetto istituzionale"

- b) l'elenco dei programmi operativi e la ripartizione indicativa delle risorse per programma per ogni obiettivo dei Fondi, ivi compreso l'importo della riserva nazionale per imprevisti, di cui all'articolo 49;
- c) e per il solo obiettivo "convergenza", il livello delle spese che garantiscono il rispetto del principio dell'addizionalità di cui all'articolo 13 e l'azione prevista per rafforzare l'efficacia amministrativa e la buona gestione.
- Questa decisione non pregiudica gli eventuali adattamenti dei programmi operativi di cui all'articolo 32.

CAPITOLO III

MONITORAGGIO STRATEGICO E INCONTRO ANNUALE

Articolo 27

Rapporto annuale degli Stati Membri

1. Per la prima volta nel 2008 ed entro e non oltre il 1 ottobre di ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione un rapporto sullo stato di attuazione della propria strategia e dei propri obiettivi, tenuto conto, in particolare, degli indicatori fissati e del loro contributo alla realizzazione degli orientamenti strategici della Comunità per la coesione, come pure delle valutazioni disponibili.
Questo rapporto si riferisce al Piano di Azione Nazionale per l'Occupazione.
2. Il Piano di Azione Nazionale per l'Occupazione, descrive ogni anno il modo in cui sono state messe in atto, in ogni Stato membro, le linee guida della strategia europea per l'occupazione.

Articolo 28

Rapporto annuale della Commissione

1. Per la prima volta nel 2009 e all'inizio di ogni anno, la Commissione approva un rapporto annuale che riassume i principali sviluppi, le tendenze e le sfide connesse alla attuazione degli orientamenti strategici della Comunità e dei quadri di riferimento strategici nazionali.
2. Questo rapporto è basato sull'analisi e sulla valutazione da parte della Commissione dei rapporti annuali presentati dagli Stati membri di cui all'articolo 27 e di ogni altra informazione disponibile. Precisa le azioni da avviare da parte degli Stati membri e dalla Commissione che permettano di fornire un monitoraggio adeguato alle conclusioni contenute in tale rapporto.

Articolo 29

Esame annuale

1. Il rapporto annuale della Commissione di cui all'articolo 28 viene trasmesso al Consiglio unitamente al Rapporto di Implementazione del GOPE, al rapporto congiunto sull'occupazione, al Rapporto di Implementazione sulla Strategia per il Mercato Interno, in vista del Consiglio Europeo di Primavera.
Il rapporto viene trasmesso per il parere al Parlamento, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

2. Il Consiglio esamina, in primavera, il rapporto annuale della Commissione, congiuntamente al Rapporto di Implementazione dei GOPE, al rapporto congiunto sull'occupazione e al Rapporto di Implementazione della Strategia del mercato interno.
3. Sulla base del rapporto annuale della Commissione di cui all'articolo 28, il Consiglio adotta le conclusioni sulla attuazione degli orientamenti strategici della Comunità. La Commissione assicura il monitoraggio delle conclusioni.

Articolo 30

Rapporto sulla coesione

Il rapporto della Commissione previsto all'articolo 159, secondo comma, del Trattato, comprende in particolare:

- a) un bilancio dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, ivi compresa la situazione e l'evoluzione socio-economica delle regioni, ed anche una considerazione delle priorità della comunità;
- b) un bilancio del ruolo dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari, come pure l'effetto delle altre politiche comunitarie e nazionali nella realizzazione di questo processo.

Il rapporto è corredato, all'occorrenza, delle eventuali proposte relative alle azioni e alle politiche comunitarie che è opportuno adottare per rafforzare la coesione economica e sociale. Inoltre, contiene, all'occorrenza, proposte sugli aggiustamenti legati a nuove iniziative politiche della Comunità negli orientamenti strategici per la coesione.

L'anno in cui viene presentato il rapporto, questo sostituisce il rapporto annuale della Commissione previsto all'articolo 28. Esso è oggetto di un incontro annuale secondo la procedura di cui all'articolo 29.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI FONDI STRUTTURALI E AL FONDO DI COESIONE

Articolo 31

Preparazione e approvazione dei programmi operativi

1. L'azione dei Fondi negli Stati membri assume la forma di programmi operativi all'interno del quadro di riferimento strategico nazionale. Ogni programma operativo copre un periodo tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Un programma operativo copre solo uno dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, salvo deroga concordata tra lo Stato membro e la Commissione.
2. Ogni programma operativo è fissato dallo Stato membro o da ogni autorità designata da questo, al termine di una stretta concertazione tra i partner di cui all'articolo 10.
3. Lo Stato membro sottopone alla Commissione una proposta di programma operativo che contiene l'insieme degli elementi di cui all'articolo 36 nel più breve tempo secondo la decisione della Commissione di cui all'articolo 26, o insieme alla proposta di quadro strategico nazionale di riferimento di cui all'articolo 96.
4. La Commissione valuta il programma operativo proposto per stabilire se contribuisce agli obiettivi e alle priorità del quadro di riferimento strategico nazionale e agli orientamenti strategici della Comunità. Se la Commissione ritiene che un programma operativo non è coerente con gli orientamenti strategici della Comunità o con il quadro di riferimento strategico nazionale, chiede allo Stato membro di rivedere conformemente il programma proposto.
5. La Commissione adotta ogni programma operativo entro il più breve tempo dopo la sua presentazione formale da parte dello Stato membro.

Articolo 32

Revisione dei programmi operativi

1. Su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, i programmi operativi sono riesaminati, e all'occorrenza, rivisti per il restante periodo, in caso di importanti cambiamenti nella situazione sociale ed economica, e per rafforzare oppure adeguare la presa in conto delle priorità della Comunità, in particolare a seguito di eventuali conclusioni del Consiglio. Tali programmi possono anche essere rivisti alla luce dei risultati delle valutazioni e in conseguenza di difficoltà di attuazione. I programmi operativi sono, all'occorrenza, rivisti dopo l'assegnazione delle riserve di cui agli articoli 48 e 49.
2. La Commissione adotta una decisione sulle richieste di revisione dei programmi operativi entro il termine più breve a partire dalla presentazione formale della richiesta da parte dello Stato membro.

Articolo 33
Specificità dei Fondi

1. I programmi operativi beneficiano del finanziamento di un solo Fondo, con riserva delle disposizioni previste al paragrafo 3.
2. Salve e impregiudicate le deroghe previste nei regolamenti specifici dei Fondi, il FESR e il FSE possono finanziare, in modo complementare e nel limite del 5% di ogni asse prioritario di un programma operativo, azioni che rientrano nel campo di intervento dell'altro Fondo qualora queste siano necessarie per il buono svolgimento dell'operazione e qualora con essa abbiano un legame diretto.
3. Negli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione, il FESR e il Fondo di coesione intervengono congiuntamente nei programmi operativi in materie di infrastrutture di trasporto ed ambientali, compresi i grandi progetti.

Articolo 34
Ambito geografico

1. I programmi operativi rientranti nell'ambito dell'obiettivo "convergenza" sono fissati a livello geografico appropriato e, come minimo, a livello regionale NUTS II.
I programmi operativi rientranti nell'ambito dell'obiettivo "convergenza", ai quali contribuisce il Fondo di coesione sono fissati a livello nazionale.
2. I programmi operativi rientranti nell'ambito dell'obiettivo "competitività regionale e occupazione" sono fissati a livello regionale, NUTS I o NUTS II, a seconda del sistema istituzionale proprio di ogni Stato membro, per le regioni che beneficiano di un finanziamento da parte del FESR, salvo deroga concordata tra lo Stato membro e la Commissione. Sono stabiliti dallo Stato membro a livello adeguato quando sono finanziati dal FSE.
3. I programmi operativi rientranti nell'ambito dell'obiettivo "cooperazione territoriale europea" per la cooperazione transfrontaliera sono fissati per frontiera o per gruppo di frontiere in un raggruppamento appropriato a livello NUTS III, comprendente le zone di enclave. I programmi operativi rientranti nell'ambito della Cooperazione territoriale europea per la cooperazione transnazionale sono fissati a livello di ogni zona di cooperazione transnazionale. I programmi di messa in rete riguardano l'insieme del territorio della Comunità.

Articolo 35
Partecipazione della Banca Europea degli Investimenti e del Fondo Europeo di Investimento

1. La BEI e il Fondo europeo di investimento (FEI) possono partecipare alla programmazione dell'intervento dei Fondi secondo le modalità previste nei rispettivi statuti.
2. La BEI e il FEI possono, su richiesta degli Stati membri, partecipare alla preparazione dei quadri di riferimento strategici nazionali, dei programmi operativi, come pure alle azioni relative alla preparazione dei grandi progetti, della copertura finanziaria dei partenariati pubblici e privati. Lo Stato membro, in accordo con la BEI e il FEI, può concentrare i prestiti concessi su uno o più assi prioritari di un programma operativo, in particolare nel campo dell'innovazione e dell'economia

della conoscenza, del capitale umano, dell'ambiente e dei progetti di infrastrutture di base.

3. Prima dell'approvazione dei quadri di riferimento strategico nazionale e dei programmi operativi, la Commissione può consultare la BEI e il FEI. Tale consultazione riguarda, in particolare, i programmi operativi che comportano un elenco indicativo di grandi progetti o di programmi che, per la natura delle loro priorità, sono in grado di mobilitare prestiti o altri tipi di finanziamento che fanno ricorso al mercato.
4. La Commissione può, se lo ritiene utile per l'istruttoria dei grandi progetti, invitare la BEI ad analizzare la qualità tecnica di questi ultimi e la loro validità economica e finanziaria, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria da mettere in atto o da sviluppare.

CAPITOLO III CONTENUTO DELLA PROGRAMMAZIONE

SEZIONE I PROGRAMMI OPERATIVI

Articolo 36

Programmi operativi relativi agli obiettivi “convergenza” e “competitività regionale e occupazione”

1. I programmi operativi relativi all'obiettivo “convergenza” e all'obiettivo “competitività regionale e occupazione” contengono:
 - a) un'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e la strategia prescelta per farvi fronte;
 - b) una giustificazione delle priorità prescelte rispetto agli orientamenti strategici della Comunità, al quadro di riferimento strategico nazionale e alle priorità del programma operativo che ne derivano, come pure l'impatto previsto derivante dalla valutazione ex ante di cui all'articolo 46;
 - c) una informazione sugli assi prioritari e i loro obiettivi specifici; questi obiettivi sono quantificati con l'aiuto di indicatori di realizzazione, di risultati e di impatto in numero limitato, tenuto conto del principio della proporzionalità; tali indicatori dovrebbero permettere di misurare l'avanzamento rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi che mettono in opera gli assi prioritari;
 - d) la ripartizione dei campi di intervento per categoria, conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento;
 - e) un piano di finanziamento comprendente due tavole:
 - i) una tavola di ripartizione, conformemente agli articoli da 50 a 53, annuale dell'ammontare dello stanziamento finanziario totale considerato per la partecipazione di ogni Fondo; questo piano di finanziamento indica separatamente, sul totale della partecipazione dei Fondi strutturali, le risorse previste per le regioni che beneficiano di un sostegno transitorio. Il totale della partecipazione dei Fondi previsto annualmente è compatibile con le prospettive

- finanziarie applicabili e tiene conto della riduzione progressiva prevista all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 17, paragrafo 4;
- ii) una tavola che precisa per la totalità del periodo di programmazione e per ogni asse prioritario, l'ammontare dello stanziamento finanziario del contributo comunitario e delle risorse nazionali pubbliche e il tasso di partecipazione dei Fondi; indica, a titolo informativo, la partecipazione della BEI e degli altri strumenti finanziari.
- f) le informazioni relative alla complementarietà con le azioni finanziate dal Fondo di sviluppo rurale e quelle finanziate con lo strumento finanziario di orientamento della pesca;
- g) le disposizioni di attuazione del programma operativo che comprendono:
- i) la designazione da parte dello Stato membro dell'insieme degli enti previsti all'articolo 58, o, nel caso in cui lo Stato membro esercita l'opzione presentata all'articolo 73, la designazione di altri enti e procedure secondo le modalità previste all'articolo 73;
 - ii) la descrizione di sistemi di sorveglianza, di valutazione, come pure la composizione del Comitato di sorveglianza;
 - iii) la definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza;
 - iv) le disposizioni previste per assicurare la pubblicità del programma operativo;
 - v) la descrizione delle modalità concordate tra la Commissione e lo Stato membro per lo scambio dei dati informatizzati che permettono di rispondere alle esigenze in materia di pagamento, di monitoraggio e di valutazione, previste dal presente regolamento;
- h) la designazione dell'ente che attesta la conformità del sistema di cui all'articolo 70;
- i) l'elenco indicativo dei grandi progetti ai sensi dell'articolo 38 la cui presentazione è prevista durante il periodo di programmazione, con allegato uno scadenza annuale iniziale.

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 104, paragrafo 2, la Commissione adotta le modalità di applicazione del primo capoverso, punto d).

2. I programmi operativi finanziati congiuntamente dal FESR e dal Fondo di coesione per i trasporti e l'ambiente rientrano negli assi prioritari specifici ad ogni fondo.

3. Per l'obiettivo "competitività regionale e occupazione" ogni programma operativo comprende la giustificazione della concentrazione tematica, geografica e finanziaria. Per i programmi operativi co-finanziati dal FESR, questa giustificazione avviene attraverso:

- a) un legame verificabile tra la finalità di sviluppo equilibrato della regione e le priorità prescelte;
- b) l'effetto leva sulle priorità determinati per lo sviluppo della regione interessata, in particolare nel settore dell'innovazione, attraverso una massa critica finanziaria ed un numero di beneficiari significativo.

Per i programmi operativi co-finanziati dal FSE, questa giustificazione avviene attraverso:

- a) il contributo delle priorità prescelte alla attuazione delle raccomandazioni del Consiglio sulla implementazione delle politiche per l'occupazione negli Stati membri;

- b) l'effetto leva sugli obiettivi e sulle priorità della Strategia Europea per l'occupazione e sugli obiettivi della Comunità nel campo dell'inclusione sociale.
4. I programmi operativi finanziati dal FESR comportano, inoltre, per gli obiettivi "convergenza" e "cooperazione regionale e occupazione":
- a) le azioni per la cooperazione interregionale con almeno una regione di un altro Stato membro in ogni programma regionale;
 - b) una informazione sul trattamento della questione urbana, che comprende l'elenco delle città prescelte e le modalità di sub-delega alle autorità urbane, eventualmente attraverso un contributo globale;
 - c) le azioni previste per adattare, preventivamente, le economie regionali al cambiamento dell'ambiente economico europeo e internazionale;
 - d) gli assi prioritari specifici per le azioni finanziate nell'ambito dell'assegnazione addizionale di cui all'articolo 16, paragrafo 1, punto d), nei programmi operativi che operano nelle regioni ultraperiferiche.
5. In deroga al paragrafo 1, i programmi operativi proposti da ogni Stato membro nell'ambito della riserva nazionale per imprevisti, di cui all'articolo 49, conformemente all'articolo 31, comportano gli elementi indicati al paragrafo 1, al punto e) i) e ai punti g) e h), come pure:
- a) un'analisi della situazione dei settori sensibili e/o esposti alle conseguenze dell'apertura commerciale;
 - b) l'indicazione delle priorità relative all'adattamento dei lavoratori potenzialmente interessati e alla diversificazione delle economie regionali.
6. Quando si verifica un evento imprevisto di cui all'articolo 49 paragrafo 1, lo Stato membro presenta alla Commissione una richiesta di modifica dei programmi operativi, conformemente all'articolo 32, contenente l'informazione prevista ai punti c) ed e) ii).

Articolo 37

Programmi operativi relativi all'obiettivo "cooperazione territoriale europea"

Salve e impregiudicate le disposizioni dell'articolo 36, le modalità specifiche relative ai programmi operativi dell'obiettivo "cooperazione territoriale europea" sono contenute nel regolamento (CE) n° [] del Parlamento europeo e del Consiglio sul FESR.

SEZIONE 2 **GRANDI PROGETTI**

Articolo 38

Contenuto

Il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare, nell'ambito di un programma operativo, le spese relative ad una operazione che comporta un insieme di lavori, attività o servizi, destinato a realizzare da solo una precisa funzione indivisibile di carattere economico o tecnico, che contempla obiettivi chiaramente identificati e il cui costo complessivo è superiore ai 25 milioni di euro per l'ambiente e a 50 milioni di euro per gli altri settori, di seguito definito "grandi progetti".

Articolo 39
Informazioni presentate alla Commissione

L'autorità di gestione fornisce alla Commissione le seguenti informazioni sul grande progetto:

- a) informazioni sull'ente che avrà la responsabilità della realizzazione;
- b) informazioni sulla natura dell'investimento e la sua descrizione, come pure il suo stanziamento finanziario e la sua localizzazione;
- c) i risultati degli studi di fattibilità;
- d) un calendario di realizzazione e, quando l'operazione interessata ha una durata di realizzazione prevedibile superiore al periodo di programmazione, le tranche che sono oggetto di co-finanziamento comunitario per il periodo di programmazione 2007-2013;
- e) un'analisi dei costi e dei benefici comprendente un'analisi dei rischi e dell'incidenza prevedibile sul settore interessato e sulla situazione socio-economica dello Stato membro e/o della regione e, se del caso, sulle altre regioni della Comunità;
- f) una garanzia del rispetto del diritto comunitario;
- g) un'analisi dell'impatto ambientale;
- h) la giustificazione della partecipazione pubblica;
- i) il piano di finanziamento comprendente l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie previste, l'ammontare previsto per la partecipazione dei Fondi, della BEI, del FEI e di ogni altra fonte di finanziamento comunitario, ivi compreso lo scadenzario annuale del progetto.

Articolo 40
Decisione della Commissione

1. La Commissione valuta il grande progetto, facendo ricorso, se necessario, ad esperti esterni, compresa la BEI, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 39, circa la sua coerenza con gli assi prioritari del programma operativo, il suo contributo agli obiettivi degli assi prioritari e la sua coerenza con le altre politiche comunitarie.
2. La Commissione propone agli Stati membri un sostegno metodologico e decide i valori di riferimento relativi ai principali parametri dell'analisi costi/benefici.
3. Nel più breve tempo la Commissione adotta una decisione a partire dalla presentazione, da parte dello Stato membro o dell'autorità di gestione, di tutte le informazioni di cui all'articolo 39. Tale decisione riguarda la descrizione dell'oggetto fisico, l'imponibile sul quale si applica il tasso di co-finanziamento dell'asse, e lo scadenzario annuale.
4. Quando la Commissione rifiuta di partecipare al finanziamento del grande progetto, ne comunica i motivi allo Stato membro.

SEZIONE 3 SOVVENZIONI GLOBALI

Articolo 41

Disposizioni generali

1. L'autorità di gestione può affidare la gestione e la realizzazione di una parte di un programma operativo a uno degli enti intermedi, designati dall'autorità di gestione, comprese autorità locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, che assicurano la realizzazione di una o più operazioni secondo le modalità previste nel contratto stipulato tra l'autorità di gestione e questo ente.
Questa delega non pregiudica le responsabilità dell'autorità di gestione né la responsabilità finanziaria degli Stati membri.
2. L'organismo intermediario incaricato della gestione della sovvenzione globale deve presentare garanzie di solvibilità e di competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria. Come norma generale, al momento della sua designazione deve essere stabilito o rappresentato nella o nelle regioni interessate dal programma operativo.

Articolo 42

Modalità di attuazione

Il contratto tra l'autorità di gestione e l'organismo intermediario precisa in particolare:

- a) le operazioni da realizzare;
- b) i criteri seguiti nella scelta dei beneficiari;
- c) le condizioni finanziarie dei Fondi, compresa l'utilizzazione degli interessi eventualmente prodotti;
- d) le modalità per assicurare il monitoraggio, la valutazione e il controllo finanziario del contributo globale di cui all'articolo 58, paragrafo 1, nei confronti dell'autorità di gestione, comprese le modalità di recupero delle somme indebitamente pagate e dei rendiconti;
- e) il ricorso ad una garanzia finanziaria o equivalente.

SEZIONE 4 ASSISTENZA TECNICA

Articolo 43

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione, i Fondi possono finanziare, nel limite dello 0,30% della loro dotazione annuale rispettiva, le azioni di preparazione, di sorveglianza, di sostegno amministrativo e tecnico, di valutazione, di audit e di controllo necessarie per l'attuazione del presente regolamento. Queste azioni sono eseguite in conformità all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e ad ogni altra disposizione di questo stesso regolamento e delle sue modalità esecutive applicabili a questa modalità di esecuzione del bilancio.
Queste azioni prevedono in particolare:

- a) studi connessi alla predisposizione degli orientamenti strategici della Comunità, del rapporto annuale della Commissione del rapporto triennale sulla coesione;
 - b) valutazioni, perizie, statistiche e studi, compresi quelli di carattere generale, relativi all'azione dei Fondi;
 - c) azioni rivolte ai partner, ai beneficiari dell'intervento dei Fondi e al pubblico, comprese azioni di informazione;
 - d) azioni di divulgazione, di messa in rete, di sensibilizzazione, di promozione della cooperazione e di scambio di esperienza a livello della Comunità;
 - e) messa in atto, funzionamento e interconnessione dei sistemi informatici di gestione, di monitoraggio, di controllo e di valutazione;
 - f) miglioramento dei metodi di valutazione e scambio di informazioni sulle pratiche in materia.
2. La Commissione adotta una decisione relative alle categorie di assistenza tecnica di cui al paragrafo 1, conformemente alla procedura prevista all'articolo 104, paragrafo 2, quando è prevista una partecipazione del FESR o del Fondo di Coesione.
 3. La Commissione adotta una decisione relativa alle categorie di assistenza tecnica di cui al paragrafo 1, conformemente alla procedura prevista all'articolo 104 paragrafo 2, dopo aver consultato il comitato previsto all'articolo 105, quando è contemplata la partecipazione del FSE.

Articolo 44

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1. Su iniziativa degli Stati membri, i Fondi possono finanziaria nell'ambito di ogni programma operativo le azioni relative alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo, come pure al rafforzamento della capacità amministrativa connessa alla messa in opera dei Fondi, nel limite dei seguenti tetti:
 - a) 4% dell'ammontare complessivo assegnato ad ogni programma operativo degli obiettivi "convergenza" e "competitività regionale e occupazione";
 - b) 6% dell'ammontare complessivo assegnato ad ogni programma operativo dell'obiettivo "cooperazione territoriale europea".
2. Per il solo obiettivo "convergenza", le azioni di assistenza tecnica, nel limite del tetto del 4% della dotazione complessiva, possono essere eseguite sottoforma di programmi operativi specifici.

TITOLO IV EFFICIENZA

CAPITOLO I VALUTAZIONE

Articolo 45 **Disposizioni generali**

1. Sono oggetto di valutazione gli orientamenti strategici della Comunità, il quadro di riferimento strategico nazionale e i programmi operativi.
Le valutazioni contribuiscono a rafforzare la qualità, l'efficienza e la coerenza degli interventi dei Fondi e l'attuazione dei programmi operativi. Esse dovranno valutare, inoltre, il loro impatto rispetto agli obiettivi strategici della Comunità, in base dell'articolo 158 del Trattato e dei problemi strutturali specifici degli Stati membri e delle regioni interessate, tenendo conto dei fabbisogni dello sviluppo sostenibile e della relativa legislazione comunitaria in materia di impatto ambientale e di valutazione strategica ambientale.
2. Le valutazioni possono essere di natura strategica al fine di esaminare l'evoluzione di un programma o di un gruppo di programmi in rapporto alle priorità comunitarie e nazionali, o di natura operativa, al fine di accompagnare il monitoraggio di un programma operativo. Tali valutazioni sono fatte all'inizio, durante e alla fine del periodo di programmazione.
3. Le attività di valutazione, di cui al paragrafo 1, sono organizzate a seconda del caso, sotto la responsabilità dello Stato membro o della Commissione, nel rispetto del principio della proporzionalità e in partenariato tra la Commissione e lo Stato membro. Le valutazioni sono eseguite da valutatori indipendenti. I loro risultati sono resi pubblici, conformemente al regolamento (CE) n° 1049/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³.
4. Le valutazioni dovranno essere finanziate con il bilancio per l'assistenza tecnica dei Fondi.
5. La Commissione fissa i metodi e gli standards di valutazione applicabili, in conformità alla procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 2.

Articolo 46 **Responsabilità degli Stati membri**

1. Gli Stati membri si dotano di mezzi umani e finanziari adeguati per eseguire le valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati necessari, utilizzano i diversi elementi forniti dal sistema di monitoraggio.
Inoltre, nel quadro dell'obiettivo "convergenza" elaborano un piano di valutazione mirato a migliorare la gestione dei programmi operativi e la loro capacità in materia di valutazione. Questo piano di valutazione specifica, in modo indicativo, le attività di valutazione da realizzare nelle diverse fasi della messa in opera.

¹³ G.U. L 118 del 19.5.2000 p. 26.

2. Gli Stati membri eseguono una valutazione ex-ante relativa al quadro di riferimento strategico nazionale per valutare l'impatto degli interventi e la coerenza con gli orientamenti strategici della Comunità e le priorità nazionali e regionali prescelte.
3. Gli Stati membri eseguono una valutazione ex-ante per ogni programma operativo dell'obiettivo "convergenza".
Eseguono, per l'obiettivo "competitività regionale e occupazione" e per l'obiettivo "cooperazione territoriale europea", sia una valutazione che copre l'insieme dei programmi operativi, sia una valutazione per ogni priorità tematica, sia una valutazione per Fondo, sia una valutazione per programma operativo.
La valutazione ex-ante è rivolta ad ottimizzare l'allocazione delle risorse di bilancio dei programmi operativi ed a migliorare la qualità della programmazione. La valutazione identifica e stima i fabbisogni a medio e lungo termine, gli obiettivi da raggiungere, i risultati attesi e gli obiettivi quantificati, la coerenza, se del caso, della strategia proposta per una regione, il valore aggiunto comunitario, il grado di considerazione delle priorità della Comunità, gli insegnamenti derivati dalla programmazione precedente, e la qualità dei dispositivi della attuazione, del monitoraggio, della valutazione e della gestione finanziaria.
4. Per stimare i progressi della programmazione in rapporto agli impegni assunti all'inizio del periodo, alla presa in considerazione degli orientamenti strategici comunitari e al quadro di riferimento strategico nazionale, ogni Stato membro esegue, al più tardi nel 2010, sia una valutazione dell'insieme dei programmi operativi per ogni obiettivo, sia una valutazione di ogni programma operativo.
5. Durante il periodo della programmazione, gli Stati membri conducono valutazioni puntuali legate alla sorveglianza dei programmi operativi quando le loro realizzazioni si discostano in maniera significativa dagli obiettivi previsti inizialmente e in occasione di proposte di revisione sostanziale dei programmi operativi. Tali valutazioni sono trasmesse al comitato della sorveglianza del programma operativo e alla Commissione.

Articolo 47

Responsabilità della Commissione

1. La Commissione conduce delle valutazioni per preparare e assicurare il monitoraggio degli orientamenti strategici della Comunità.
2. La Commissione può lanciare, di sua iniziativa o in partenariato con lo Stato membro, valutazioni puntuali come quelle previste all'articolo 46, paragrafo 5.
3. La Commissione esegue una valutazione ex-post per ogni obiettivo di concerto con lo Stato membro e le autorità di gestione che assicurano la raccolta dei dati necessari per la sua realizzazione.
La valutazione ex-post copre l'insieme dei programmi operativi di ogni obiettivo ed esamina il livello di utilizzazione delle risorse, l'efficacia e l'efficienza della programmazione dei Fondi, come pure il suo impatto socio-economico e il suo impatto sulle priorità della Comunità.
La valutazione è condotta per ciascuno degli obiettivi ed è mirata a trarre gli insegnamenti relativi alla politica di coesione economica, sociale e territoriale.
Essa identifica i fattori che hanno contribuito al successo o all'insuccesso dell'attuazione dei programmi operativi, anche in termini di sostenibilità, e ad identificare le buone pratiche.

La valutazione ex-post deve essere ultimata entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

CAPITOLO II RISERVE

Articolo 48

Riserva comunitaria di qualità e di performance

1. Nel contesto dell'esame annuale previsto all'articolo 29, il Consiglio decide nel 2011 secondo la procedura prevista all'articolo 161 del Trattato, di destinare la riserva di cui all'articolo 20 per ogni Stato membro, al fine di premiare i progressi rispetto alla situazione iniziale:
 - a) per l'obiettivo "convergenza", partendo dai seguenti criteri:
 - i) crescita del prodotto interno lordo per abitante misurato a livello NUTS II rispetto alla media comunitaria, sulla base dei dati disponibili per il periodo 2004-2010;
 - ii) crescita del tasso di occupazione a livello NUTS II sulla base dei dati disponibili per il periodo 2004-2010;
 - b) per l'obiettivo "competitività regionale e occupazione" sulla base dei seguenti criteri:
 - i) pro rata per le regioni che tra il 2007 e 2010 hanno speso almeno il 50% della loro allocazione FESR per misure relative all'innovazione, come definite all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n° (...) del Parlamento Europeo e del Consiglio;
 - ii) crescita del tasso di occupazione a livello NUTS II sulla base dei dati disponibili per il periodo 2004-2010.
2. Ogni Stato membro ripartisce le somme tra i programmi operativi, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 49

Riserva nazionale per imprevisti

1. Lo Stato membro riserva una parte dello stanziamento annuale dei Fondi strutturali corrispondente all'1% della dotazione per l'obiettivo "convergenza" e il 3% della dotazione per l'obiettivo "competitività regionale e occupazione", per far fronte alle crisi settoriali o locali che si presentano in maniera improvvisa, a seguito di una ristrutturazione economica e sociale o per gli effetti dell'apertura commerciale. Questa riserva fornisce un sostegno complementare per l'adattamento dei lavoratori interessati e la diversificazione economica nelle regioni interessate, come complemento ai programmi operativi.
2. Lo Stato membro propone specifici programmi operativi per i crediti di impegno corrispondenti a questa riserva, che coprono l'insieme del periodo per far fronte alle crisi di cui al primo paragrafo.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI FONDI

CAPITOLO I
PARTECIPAZIONE DEI FONDI

Articolo 50
Diversificazione dei tassi di partecipazione

La partecipazione dei Fondi è modulata in base ai seguenti criteri:

- a) la gravità dei problemi specifici, in particolare economici, sociali e territoriali;
- b) l'interesse che riveste ogni asse prioritario per realizzare le priorità della Comunità, come definite negli orientamenti strategici della Comunità;
- c) la protezione e il miglioramento dell'ambiente, principalmente attraverso l'applicazione dei principi di precauzione, di azione preventiva e del "chi inquina paga";
- d) il tasso di mobilitazione dei fondi privati, in particolare nell'ambito dei partenariati pubblico-privato nei settori interessati.

Articolo 51
Partecipazione dei Fondi

1. La decisione di adottare un programma operativo fissa il tasso minimo e l'ammontare massimo della partecipazione dei Fondi per ogni programma operativo a livello di ciascun asse prioritario. La decisione distingue gli stanziamenti assegnati alle regioni che beneficiano di un sostegno transitorio.
2. La partecipazione dei Fondi viene calcolata in rapporto all'insieme della spesa pubblica.
3. La partecipazione dei Fondi, a livello dell'asse prioritario, è sottoposta ai seguenti tetti:
 - a) 85% della spesa pubblica co-finanziata dal Fondo di coesione;
 - b) 75% della spesa pubblica co-finanziata da FESR o da FSE nei programmi operativi delle regioni ammissibili all'obiettivo "convergenza";
 - c) 50% della spesa pubblica co-finanziata da FESR o da FSE nei programmi operativi dell'obiettivo "competitività regionale e occupazione".
 - d) 75% della spesa pubblica co-finanziata da FESR nei programmi operativi dell'obiettivo "cooperazione territoriale europea";
 - e) le azioni specifiche finanziate a titolo di assegnazione addizionale per le regioni ultraperiferiche prevista all'articolo 5, paragrafo 4, beneficiano di un tasso di co-finanziamento del 50% della spesa pubblica.

- In deroga al primo capoverso, punto b), la partecipazione comunitaria può, in casi eccezionali debitamente giustificati, raggiungere l'80% della spesa pubblica co-finanziata da FESR o da FSE, quando le regioni ammissibili all'obiettivo "convergenza" sono localizzate in uno Stato membro coperto dal Fondo di coesione.
4. Il tasso massimo di partecipazione dei Fondi è elevato all'85% della spesa pubblica per i programmi operativi degli obiettivi "convergenza" e "competitività regionale"

delle regioni ultraperiferiche e per i programmi operativi delle isole greche periferiche nell'ambito dell'obiettivo "convergenza".

Articolo 52

Incremento del tasso di partecipazione

1. Per deroga ai tetti indicati all'articolo 51, la partecipazione del FESR può essere oggetto, a livello degli assi prioritari dei programmi operativi, di una maggiorazione del tasso di partecipazione di:
 - a) 10 punti percentuali per la cooperazione interregionale prevista all'articolo 36, paragrafo 4 punto b), negli obiettivi "convergenza" e "competitività regionale e occupazione";
 - b) 5 punti percentuali nell'obiettivo "competitività regionale e occupazione" quando l'asse prioritario interviene in modo maggioritario in favore delle zone con svantaggio geografico o naturale definite come segue:
 - i) gli Stati insulari ammissibili al Fondo di coesione e le altre isole, ad esclusione di quelle dove è ubicata la capitale di uno Stato membro o che hanno un legame permanente con il continente;
 - ii) le zone di montagna come definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;
 - iii) le zone a scarsa densità abitativa (meno di 50 abitanti per km²) e a scarsissima densità abitativa (meno di 8 abitanti per km²);
 - iv) le zone che fino al 30 aprile 2004 erano frontiere esterne della Comunità e che da tale data non lo sono più.La maggiorazione prevista per le zone svantaggiate dal punto di vista geografico o naturale non può tuttavia, per l'insieme del sostegno accordato ad un asse prioritario, essere superiore al 60% della spesa pubblica destinata a questo asse.
2. In deroga ai tetti indicati all'articolo 51, la partecipazione del FSE può essere oggetto di una maggiorazione del tasso di partecipazione di 10 punti percentuali per le operazioni di cooperazione transnazionale e interregionale nell'ambito dei programmi operativi degli obiettivi "convergenza" e "competitività regionale e occupazione". Queste azioni sono oggetto di assi prioritari specifici.

Articolo 53

Altre disposizioni

1. La partecipazione dei Fondi a livello dell'asse prioritario non può essere inferiore al 20% della spesa pubblica.
2. A titolo di assistenza tecnica, le azioni su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate al 100%.
3. Durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 1:
 - a) un asse prioritario può beneficiare solo della partecipazione di un Fondo alla volta.
 - b) una operazione può beneficiare di un solo finanziamento per un programma operativo alla volta.
4. Per gli aiuti alle imprese, gli importi degli aiuti pubblici accordato nell'ambito dei programmi operativi, rispettano i tetti di aiuto fissati in materia di aiuti di Stato.

5. Una spesa co-finanziata dai Fondi non può rientrare nell'ambito di un altro strumento finanziario comunitario.

CAPITOLO II PROGETTO GENERATORE DI ENTRATE

Articolo 54

Progetto generatore di entrate

1. Ai fini del presente regolamento, costituisce un progetto generatore di entrate ogni progetto avente come oggetto una infrastruttura, la cui utilizzazione comporta oneri direttamente sostenuti dagli utilizzatori, come pure ogni altra operazione risultante dalla vendita o dall'affitto di terreni o di immobili.
2. La spesa pubblica per un progetto generatore di entrate viene calcolata sulla base del costo di investimento, dedotto il valore attualizzato delle entrate nette dell'investimento, su un periodo di riferimento determinato. Questo calcolo tiene conto della redditività normalmente prevista, tenuto conto della categoria di investimento interessata, dell'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, del principio di equità legato alla prosperità relativa dello Stato membro.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai progetti sottoposti alle regole in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato.
4. Quando l'operazione comporta una vendita intera o parziale che produce reddito, l'ammontare di tali redditi deve essere dedotto dall'imponibile preso in considerazione per determinare l'imponibile ammissibile che l'autorità di gestione dichiara alla Commissione.

CAPITOLO III AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Articolo 55

Ammissibilità delle spese

1. Una spesa può essere ammessa alla partecipazione dei Fondi se è stata effettivamente pagata dal beneficiario per la realizzazione di una operazione nel periodo tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni co-finanziate non devono essere ultimate prima della data dell'inizio dell'ammissibilità.
Le spese relative ad un grande progetto sono ammesse a partire dalla presentazione alla Commissione dello stesso.
2. Le spese possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi solo se sono fatte per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo interessato o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri fissati dal comitato di sorveglianza.
Una nuova spesa, presentata al momento della revisione di un programma operativo prevista all'articolo 32, è ammessa a partire dalla data di ricevimento della richiesta di modifica del programma operativo da parte della Commissione. Tale disposizione non si applica ai programmi operativi previsti all'articolo 36, paragrafo 5.

3. Le regole di ammissibilità delle spese sono fissate a livello nazionale, fatte salve le eccezioni indicate nei regolamenti specifici di ciascun Fondo. Esse coprono la totalità delle spese pubbliche dichiarate per i programmi operativi.
4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano alle spese di cui all'articolo 43.

CAPITOLO IV DURATA DELLE OPERAZIONI

Articolo 56 **Durata delle operazioni**

1. Lo Stato membro o l'autorità di si assicura che l'operazione mantenga il contributo dei fondi solo se tale operazione co-finanziata non subisce, nel periodo di sette anni a partire dalla decisione di finanziamento da parte dell'autorità nazionale competente o dell'autorità di gestione, una modifica importante:
 - a) che riguarda la sua natura o le sue condizioni di realizzazione o che procuri un vantaggio indebito ad una impresa o a un ente pubblico; e
 - b) che derivi da un cambiamento della natura della proprietà di una infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.
2. L'autorità di gestione informa la Commissione di ogni modifica di questo tipo. La Commissione trasmette questa informazione agli altri Stati membri.
3. Le somme indebitamente versate sono recuperate dallo Stato membro conformemente agli articoli da 99 a 103.
4. Gli Stati membri e la Commissioni vigilano perché un'impresa che è oggetto o che è stata oggetto di una procedura di recupero conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 a seguito di una delocalizzazione di un'attività produttiva all'interno di uno Stato membro o verso un altro Stato membro, non possa beneficiare della partecipazione dei Fondi.

TITOLO IV GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLI

CAPITOLO I SISTEMA DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Articolo 57 **Disposizioni generali dei sistemi di gestione e di controllo**

1. I sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi fissati dagli Stati membri rispettano le seguenti misure:
 - a) una chiara definizione delle funzioni degli enti interessati alla gestione e al controllo e una chiara ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun ente;
 - b) una netta separazione delle funzioni tra gli enti interessati alla gestione, alla certificazione delle spese e al controllo, come pure all'interno di ciascun ente;

- c) per ogni ente, risorse adeguate che gli consentano di assolvere le funzioni ad esso attribuite;
 - d) un dispositivo di controllo interno efficace;
 - e) sistemi di contabilità, di monitoraggio e di informazione finanziaria affidabili e informatizzati;
 - f) un sistema efficace di relazione e di monitoraggio quando viene delegata l'esecuzione dei compiti;
 - g) l'esistenza di manuali di procedure relativi alle funzioni da eseguire;
 - h) un dispositivo efficace per la verifica del funzionamento del sistema;
 - i) sistemi e procedure per garantire una adeguata pista di controllo;
 - j) procedure di rapporto e di sorveglianza sulle irregolarità e il recupero delle somme indebitamente pagate.
2. Le misure di cui al paragrafo 1, punti b), c), d), f) ed h), sono proporzionali al volume delle spese pubbliche del programma operativo.

Articolo 58

Designazione delle autorità

1. Per ogni programma operativo, gli Stati membri designano:
 - a) un'autorità di gestione: autorità, ente pubblico o privato nazionale, regionale o locale designato dallo Stato membro, o lo stesso Stato membro quando esercita questa funzione, per gestire un programma operativo;
 - b) un'autorità di certificazione: ente o autorità locale, regionale o nazionale designata dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa e le richieste di pagamento prima del loro invio alla Commissione;
 - c) un'autorità di controllo: organo funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione designato dallo Stato membro per ogni programma operativo e incaricato di verificare il buon funzionamento del sistema di gestione e controllo.
2. Oltre alle autorità previste al paragrafo 1, lo Stato membro designa un organismo competente per ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione ed uno o più organi responsabili dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari.
3. Lo Stato membro fissa le modalità dei suoi rapporti con queste autorità ed enti e i loro rapporti con la Commissione.
Salve ed impregiudicate le disposizioni del presente regolamento, lo Stato membro fissa i rapporti reciproci di queste autorità che agiscono, nell'esecuzione dei loro compiti, in piena conformità con i sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato.
4. Con riserva del rispetto delle disposizioni previste all'articolo 57, paragrafo 1, punto b), tutte o alcune funzioni di gestione, pagamento, certificazione e verifica possono essere esercitate **all'interno dello stesso organo**.¹⁹
5. Modalità specifiche di gestione e di controllo sono previste dal regolamento (CE) n° (...) per i programmi operativi dell'obiettivo "cooperazione territoriale europea".
6. La Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli 59, 60 e 61 conformemente all'articolo 104, paragrafo 3.

Articolo 59

¹⁹ La versione in lingua inglese recita "dallo stesso organo"

Funzioni della autorità di gestione

L'autorità di gestione ha la responsabilità della gestione e dell'attuazione di un programma operativo in modo efficace, efficiente e corretto, e in particolare:

- a) garantisce che le operazioni siano selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e che siano conformi, per tutta la durata della loro esecuzione, alle norme comunitarie e nazionali;
- b) procede ad una verifica del servizio eseguito per i prodotti ed i servizi oggetto del cofinanziamento, e verifica la realtà delle spese dichiarate per le operazioni e la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali applicabili;
- c) si accerta che esista un sistema di registrazione e di archiviazione informatizzato di una contabilità dettagliata per ciascuna operazione del programma operativo e una raccolta appropriata dei dati sulla attuazione ai fini della gestione finanziaria, del monitoraggio, del controllo e della valutazione;
- d) si accerta che i beneficiari e gli altri enti che partecipano alla realizzazione delle operazioni, mantengano un sistema di contabilità separata, oppure una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
- e) si accerta che le valutazioni di cui all'articolo 46 dei programmi operativi siano condotte nei tempi previsti dal presente regolamento e siano conformi agli standard di qualità concordati tra la Commissione e lo Stato membro;
- f) fissa procedure per garantire che tutti i documenti relativi alle spese e ai controlli necessari per una pista di controllo adeguata, siano resi disponibili conformemente alle disposizioni degli articoli 88 e 98;
- g) si accerta che l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie sulle procedure eseguite e sui controlli effettuati relativamente alle spese ai fini della certificazione;
- h) anima il comitato di sorveglianza e gli trasmette i documenti che consentono un monitoraggio qualitativo circa la realizzazione del programma operativo rispetto ai suoi obiettivi specifici;
- i) prepara e, dopo l'approvazione del comitato di sorveglianza, presenta alla Commissione i rapporti annuale e finale di esecuzione;
- j) vigila sul rispetto degli obblighi in materia di informazione e di pubblicità previsti all'articolo 68;
- k) trasmette alla Commissione gli elementi che permettono di valutare i grandi progetti.

Articolo 60

Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma operativo ha la responsabilità, in particolare, dei seguenti compiti:

- a) predisporre e trasmettere alla Commissione la certificazione e la dichiarazione delle spese e la domanda di pagamento in formato elettronico;
- b) certifica che:
 - i) il rendiconto delle spese sia esatto, che derivi da sistemi di contabilità affidabili e sia basato su documenti giustificativi che possono essere verificati;
 - ii) le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e siano state impegnate in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento,

conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali;

- c) assicura, ai fini della certificazione, di aver ricevuto informazioni adeguate da parte dell'autorità di gestione sulle procedure seguite e i controlli effettuati relativamente alle spese che figurano nella dichiarazione delle spese;
- d) prende in considerazione, ai fini della certificazione, i risultati di tutte le verifiche eseguite da o sotto la responsabilità dell'autorità di controllo;
- e) mantiene una contabilità informatizzata delle spese presentate alla Commissione;
- f) assicura il recupero di tutti i crediti comunitari per i quali è dimostrato, a seguito delle irregolarità contestate, che sono stati versati indebitamente, aumentati degli interessi, se del caso, mantiene una contabilità delle somme da recuperare e rimborsa alla Commissione le somme recuperate, se possibile, mediante imputazione sullo stato delle spese successivo.

Articolo 61

Funzioni dell'autorità di controllo

- 1) L'autorità di controllo di un programma operativo è responsabile in particolare dei seguenti compiti:
 - a) assicura che le verifiche siano realizzate conformemente alle norme di audit accettate internazionalmente al fine di verificare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo;
 - b) assicura che le verifiche delle operazioni siano realizzate sulla base di un campione appropriato per verificare le spese dichiarate;
 - c) presenta alla Commissione, nei sei mesi successivi all'approvazione del programma operativo, una strategia di audit che copre gli enti che procederanno alle verifiche conformemente ai punti a) e b), la metodologia di lavoro, il metodo di campionamento per gli audit sulle operazioni e la pianificazione indicativa delle verifiche, per garantire che i principali enti siano controllati e che le verifiche siano ripartite in modo uniforme durante il periodo di realizzazione del programma;
 - d) quando sistemi comuni si applicano a più di un programma operativo, può essere comunicata, ai sensi del punto c), una strategia di audit unica;
 - e) entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno dal 2008 al 2016:
 - i) predispone un rapporto annuale di controllo che fissa, in relazione all'anno precedente, i risultati delle verifiche eseguite in conformità alla strategia di audit relativamente al programma operativo e che indica ogni lacuna riscontrata nei sistemi di gestione e di controllo del programma; nel rapporto finale allegato alla dichiarazione di convalida, possono essere inserite le informazioni relative agli anni 2014 e 2015, e
 - ii) formula un parere sulla base delle verifiche eseguite per conoscere se il sistema di gestione e di controllo ha funzionato in modo efficace per fornire una sicurezza ragionevole sull'esattezza delle dichiarazioni delle spese presentati alla Commissione nel corso dell'anno, come pure sulla legalità e la regolarità delle transazioni sottostanti;
 - f) fornisce l'informazione sulle verifiche e sui pareri che possono essere ripresi in una relazione unica, quando un sistema comune si applica a più programmi operativi;

- g) fornisce, a chiusura del programma operativo, una dichiarazione che valuta la validità della richiesta di pagamento del saldo e la legalità e la regolarità delle transazioni corrispondenti ricoperte dalla dichiarazione finale delle spese, con allegato un rapporto di chiusura finale.
- 2) Quando le verifiche, di cui ai punti a) o b) di cui sopra, sono eseguite da un ente diverso dall'autorità di controllo, questo si accerta che i suddetti enti dispongano dell'indipendenza funzionale necessaria e che i lavori siano eseguiti in conformità a norme di audit riconosciute a livello internazionale.

CAPITOLO II SORVEGLIANZA

Articolo 62

Comitato di Sorveglianza

Per ogni programma operativo lo Stato membro crea un comitato di sorveglianza, in accordo con l'autorità di gestione, dopo aver consultato i partner.

Ogni comitato di sorveglianza è costituito nel termine massimo di tre mesi dalla decisione di approvazione del programma operativo.

Ogni comitato fissa il proprio regolamento interno nel quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo decide d'accordo con l'autorità di gestione per esercitare i suoi incarichi, conformemente al presente regolamento.

Articolo 63

Composizione

- 1) Ogni comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.
- La sua composizione è decisa dallo Stato membro e comprende i partner elencati all'articolo 10 e l'autorità di gestione.
- 2) Di propria iniziativa, un rappresentante della Commissione può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza con voto consultivo. Un rappresentante della BEI e del FEI può parteciparvi con voto consultivo per i programmi operativi ai quali contribuisce.

Articolo 64

Compito

Il comitato di sorveglianza si accerta dell'efficacia e della qualità della realizzazione del programma operativo conformemente alle seguenti disposizioni:

- a) esamina ed approva, nei quattro mesi successivi all'approvazione del programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e rivede tali criteri secondo le necessità della programmazione;
- b) valuta periodicamente i progressi realizzati per raggiungere gli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dei documenti sottoposti dall'autorità di gestione;

- c) esamina i risultati dell'attuazione, in particolare la realizzazione degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario, come pure le valutazioni previste all'articolo 46, paragrafo 5;
- d) esamina e approva il rapporto annuale di esecuzione e il rapporto finale d'esecuzione di cui all'articolo 66 prima del loro invio alla Commissione;
- e) è informato del rapporto annuale di controllo e delle eventuali osservazioni della Commissione a seguito dell'esame di tale rapporto;
- f) può essere informato, su iniziativa dello Stato membro, del rapporto annuale di cui all'articolo 27;
- g) può proporre all'autorità di gestione ogni adattamento o revisione del programma operativo atto a consentire il raggiungimento degli obiettivi dei Fondi definiti all'articolo 3 o a migliorare la gestione, compresa la sua gestione finanziaria;
- h) esamina ed approva ogni proposta rivolta a modificare il contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi.

Articolo 65

Modalità di sorveglianza

1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza vigilano sulla qualità dell'attuazione del programma operativo.
2. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza assicurano il monitoraggio per mezzo di indicatori finanziari di realizzazione, di risultato e di impatto definiti nel programma operativo.
Quando la natura dell'intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per sesso e per classe di dimensione delle imprese beneficiarie.
3. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, esamina gli indicatori necessari per il monitoraggio e la valutazione dei programmi operativi.

Articolo 66

Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione

1. Per la prima volta nel 2008 e al più tardi il 30 giugno di ogni anno, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione un rapporto annuale di esecuzione del programma operativo. L'autorità di gestione trasmette alla Commissione, entro il 30 giugno 2016, un rapporto finale di esecuzione del programma operativo.
2. I rapporti di cui al paragrafo 1, contengono i seguenti elementi che permettono di conoscere la realizzazione del programma operativo:
 - a) lo stato di avanzamento del programma operativo e degli assi prioritari rispetto ai loro obiettivi specifici verificabili, procedendo, quando possibile, a una quantificazione degli indicatori fisici, di realizzazione, di risultato e di impatto a livello dell'asse prioritario;
 - b) l'esecuzione finanziaria del programma operativo, presentando, per ogni asse prioritario, l'estratto delle spese pagate dai beneficiari e la corrispondente partecipazione pubblica, come pure l'estratto dei pagamenti complessivi ricevuti dalla Commissione, e quantificando gli indicatori finanziari di cui all'articolo 65, paragrafo 2);
 - c) l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano di un sostegno transitorio è presentata in modo distinto per il programma operativo;

- d) l'esecuzione finanziaria per categoria secondo la ripartizione dei settori di intervento, adottata dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 104, paragrafo 3;
 - e) le disposizioni adottate dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficacia della realizzazione, in particolare:
 - i) le azioni di monitoraggio e di valutazione, comprese le modalità di raccolta dei dati;
 - ii) una sintesi dei problemi importanti incontrati durante la realizzazione del programma operativo e le eventuali misure adottate, comprese le risposte date alle osservazioni fatte ai sensi dell'articolo 67;
 - iii) l'utilizzo dell'assistenza tecnica;
 - f) le disposizioni adottate per assicurare l'informazione e la pubblicità del programma operativo;
 - g) una dichiarazione sul rispetto del diritto comunitario nell'ambito del programma operativo e, se del caso, l'identificazione dei problemi incontrati e le misure adottate per risolverli;
 - h) lo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti e delle sovvenzioni globali;
 - i) una informazione sulle modalità di concessione dei finanziamenti preferenziali nelle zone con svantaggio naturale;
 - j) l'utilizzazione degli aiuti rimborsati all'autorità di gestione o a un'altra autorità pubblica nel corso del programma operativo.
- La quantità delle informazioni trasmesse è proporzionale all'ammontare del totale delle spese pubbliche del programma operativo interessato.
3. I rapporti di cui al paragrafo 1 possono essere ricevuti quando contengono l'insieme degli elementi indicati al paragrafo 2. La Commissione dispone di dieci giorni lavorativi per pronunciarsi sulla ricevibilità del rapporto annuale.
 4. La Commissione dispone di due mesi per pronunciarsi sul contenuto del rapporto annuale di esecuzione trasmesso dall'autorità di gestione. Questo termine è portato a cinque mesi per il rapporto finale del programma operativo. Se la Commissione non risponde nel termine fissato, il rapporto è accettato.

Articolo 67

Esame annuale dei programmi

1. Dopo la presentazione del rapporto annuale di esecuzione, di cui all'articolo 66, e l'analisi eseguita dalla Commissione secondo le modalità da definire in accordo con lo Stato membro e l'autorità di gestione interessata, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano lo stato di avanzamento del programma operativo, i risultati principali dell'anno precedente, l'esecuzione finanziaria ed ogni altro aspetto volto a migliorare la realizzazione.
Possono anche essere esaminati gli aspetti relativi al funzionamento del sistema di gestione e di controllo sollevati nel rapporto annuale di controllo, di cui all'articolo 61, paragrafo 1, punto e i).
2. A seguito dell'esame di cui al paragrafo 1, la Commissione può formulare delle osservazioni allo Stato membro e all'autorità di gestione, che ne informa il comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni.

3. Quando sono disponibili le valutazioni ex-post degli interventi del periodo di programmazione 2000-2006, i loro risultati complessivi vengono esaminati in occasione del primo rapporto annuale di esecuzione.

CAPITOLO III INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Articolo 68

Informazione e pubblicità

Gli Stati membri assicurano l'informazione e la pubblicità relative ai programmi operativi e alle operazioni co-finanziate. Tale informazione è rivolta ai cittadini europei e ai beneficiari. Essa mira a valorizzare il ruolo della Comunità e ad assicurare la trasparenza dell'intervento dei Fondi.

L'autorità di gestione del programma operativo ha la responsabilità di assicurare la pubblicità, in conformità alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 104, paragrafo 3.

CAPITOLO IV CONTROLLI

SEZIONE 1

RESPONSABILITA' DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 69

Buona gestione finanziaria

1. Gli Stati membri hanno la responsabilità della buona gestione finanziaria dei programmi operativi, come pure della legalità e della regolarità delle sottostanti transazioni.
2. Gli Stati membri si accertano che le autorità di gestione, le autorità di certificazione, gli organismi intermedi e le autorità di controllo, così come ogni altro organismo interessato, ricevano gli orientamenti appropriati circa la fornitura dei sistemi di gestione e di controllo descritti agli articoli da 57 a 61, che garantiscono che i crediti comunitari siano utilizzati in modo efficace e corretto.
3. Gli Stati membri prevencono, individuano e correggono le irregolarità. Conformemente alla regolamentazione in vigore, essi le comunicano alla Commissione che tengono informata circa l'evoluzione delle azioni amministrative e giudiziarie.
Quando non possono essere recuperate le somme indebitamente pagate ad un beneficiario, lo Stato membro ha la responsabilità di rimborsare al bilancio delle Comunità le somme perdute, salvo quando viene provato che la perdita non è stata causata da sua irregolarità o negligenza.
4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 vengono adottate in conformità alla procedura prevista all'articolo 104, paragrafo 3.

Articolo 70
Sistemi di gestione e di controllo

1. Prima dell'adozione di un programma operativo, gli Stati membri si assicurano che siano stati fissati, conformemente alle disposizioni degli articoli da 57 a 61, i sistemi di gestione e di controllo per i programmi operativi. Essi hanno la responsabilità dell'efficace funzionamento dei sistemi per tutto il periodo dell'ammissibilità.
2. Nei tre mesi successivi all'adozione di ogni programma operativo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dei sistemi che presenta, in particolare, l'organizzazione e le procedure delle autorità di gestione e di certificazione, come pure degli organismi intermedi, i sistemi di controllo applicati in seno alle suddette autorità ed organismo, dell'autorità di controllo e di ogni altro organismo che esegue le verifiche sotto la responsabilità di questa.
3. Tale descrizione è accompagnata da un rapporto redatto da un organo che attesta la conformità del sistema, che espone i risultati di una valutazione dei sistemi e che emette un parere sulla conformità alle disposizioni degli articoli da 57 a 61. Nel caso in cui tale parere contiene delle riserve, il rapporto indica le lacune e il loro grado di gravità. In accordo con la Commissione, lo Stato membro fissa un programma delle azioni correttive da realizzare e il calendario della loro attuazione.
L'organismo che attesta la conformità del sistema è designato al più tardi all'atto dell'adozione del programma operativo. La Commissione può accettare che sia designata l'autorità di verifica del programma operativo, come ente di verifica indipendente, purché disponga della capacità richiesta. L'organo che attesta la conformità del sistema deve avere l'indipendenza funzionale necessaria e deve eseguire i suoi lavori conformemente a norme di verifica riconosciute a livello internazionale.
4. Quando a più di un programma operativo si applicano sistemi comuni, una descrizione dei sistemi comuni può essere comunicata con un rapporto unico, in conformità ai paragrafi 2 e 3.
5. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate in conformità alla procedura prevista all'articolo 104, paragrafo 3.

SEZIONE 2
RESPONSABILITÀ DELLA COMMISSIONE

Articolo 71
Responsabilità della Commissione

1. La Commissione si accerta, sulla base della procedura di cui all'articolo 70, che gli Stati membri abbiano messo in opera sistemi di controllo e di gestione conformi alle disposizioni di cui agli articoli 57 e 61 e, sulla base dei rapporti di controllo annuali e delle proprie verifiche, che i sistemi funzionano efficacemente durante il periodo della realizzazione dei programmi operativi.
2. Salve e impregiudicate le verifiche realizzate dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o i loro rappresentanti autorizzati possono procedere a verifiche sul posto per controllare il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo; le suddette verifiche possono includere delle verifiche sulle operazioni comprese nel

programma operativo, con un preavviso di almeno un giorno lavorativo. I funzionari o i rappresentanti autorizzati dello Stato membro possono prendere parte a queste verifiche.

3. La Commissione può demandare ad uno Stato membro di effettuare una verifica sul posto per controllare il corretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più operazioni. I funzionari della Commissione o i loro rappresentanti autorizzati possono prendere parte a tali verifiche.

Articolo 72

Cooperazione con gli enti di controllo degli Stati membri

1. La Commissione collabora con l'autorità di controllo dei programmi operativi per coordinare i rispettivi piani e le loro metodologie di verifica e scambia immediatamente i risultati delle verifiche realizzate sui sistemi di gestione e di controllo per utilizzare al meglio le risorse di controllo ed evitare ogni inutile ripetizione di lavori.

La Commissione e le autorità di controllo si incontrano regolarmente, in generale una volta all'anno, per esaminare il rapporto di controllo annuale presentato in base all'articolo 61 e per scambiarsi i punti di vista su altri problemi relativi al miglioramento della gestione e del controllo dei programmi operativi.

La Commissione invia le sue osservazioni sulla strategia di verifica presentata ai sensi dell'articolo 61 entro tre mesi o in occasione della prima riunione successiva al suo ricevimento.

2. Per determinare la sua strategia, la Commissione identifica i programmi operativi per i quali il parere sul rispetto del sistema ai sensi dell'articolo 61 non comporta riserve o per i quali le riserve sono state ritirate a seguito di misure correttive, quando la strategia di verifica dell'autorità preposta alla verifica è soddisfacente e quando è stata ottenuta una ragionevole assicurazione circa il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo sulla base dei risultati delle verifiche eseguite dalla Commissione e dallo Stato membro.
3. Per questi programmi, la Commissione può indicare agli Stati membri interessati che essa si baserà sul parere dell'autorità di controllo in quanto base principale per accertarsi della fondatezza, della legalità e della regolarità delle spese dichiarate e che essa procederà ad eseguire i propri controlli sul posto solo in circostanze eccezionali.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PROPORZIONALI IN MATERIA DI CONTROLLO

Articolo 73

Dispositivi proporzionali in materia di controllo

1. Per i programmi il cui livello di partecipazione delle risorse comunitarie non è superiore al 33% della spesa pubblica per il programma operativo e il cui ammontare dei Fondi non supera i 250 milioni di euro, non si applicano le disposizioni dell'articolo 61, punti c), d) e e) i).

2. Per programmi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può scegliere di stabilire, conformemente alle norme nazionali, gli organismi e le procedure conformi alle funzioni previste all'articolo 59, punto b) e agli articoli 60 e 61. Quando uno Stato membro sceglie questa opzione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, punti b) e c), e dell'articolo 60, paragrafo 1, punto c).

Quando la Commissione adotta modalità di applicazione degli articoli 59, 60 e 61, essa specifica le disposizioni non applicabili agli Stati membri che hanno esercitato l'opzione di cui al primo capoverso.

3. L'articolo 70, paragrafo 3, si applica, mutatis mutandis, quando uno Stato membro sceglie l'opzione di cui al paragrafo 2, primo capoverso.
4. Per tutti i programmi operativi previsti al paragrafo 1 e quale che sia l'opzione scelta da uno Stato membro, quando un parere sulla conformità del sistema non contiene riserve o quanto tutte le riserve sono state ritirate in seguito a misure correttive, la Commissione può fare affidamento sul parere formulato dall'autorità di controllo o dall'organo designato dallo Stato membro quando questo ha fatto ricorso all'opzione indicata, come base principale per accertarsi della fondatezza, della legalità e della regolarità delle spese dichiarate.

La Commissione può informare lo Stato membro interessato circa il fatto che essa non procederà ad eseguire verifiche sul posto salvo che in circostanze specifiche e debitamente giustificate.

Nel caso in cui vi siano delle indicazioni che non siano state rilevate delle irregolarità entro un termine ragionevole da parte delle autorità di controllo nazionali o che non sono state oggetto di adeguate misure correttive, la Commissione può chiedere allo Stato membro di eseguire le verifiche conformemente all'articolo 71, paragrafo 3, o può, ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, eseguire proprie verifiche per accertarsi della fondatezza, della legalità e delle regolarità delle spese.

TITOLO VII GESTIONE FINANZIARIA

CAPITOLO I GESTIONE FINANZIARIA

SEZIONE I IMPEGNI DI BILANCIO

Articolo 74

Impegni di bilancio

1. Gli impegni di bilancio comunitari nei programmi operativi (di seguito "impegni di bilancio") sono effettuati per tranches annuali e per Fondi su un periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. L'impegno di bilancio della prima tranche annuale è precedente all'adozione della decisione da parte della Commissione che approva il programma operativo. L'impegno di bilancio di ogni tranche annuale

ulteriore viene realizzato dalla Commissione sulla base della decisione di partecipazione dei Fondi di cui all'articolo 31.

2. Quando non è stata proposta alcuna modifica dei programmi operativi previsti all'articolo 36, paragrafo 5, da parte dello Stato membro o quando non è stato eseguito alcun pagamento, lo Stato membro può chiedere, entro il 30 settembre dell'anno n, che i crediti di impegno dei programmi operativi relativi alla riserva nazionale vengano trasferiti verso altri programmi operativi. Nella sua domanda precisa i programmi operativi che beneficiano di tale trasferimento.

SEZIONE II DISPOSIZIONI COMUNI AI PAGAMENTI

Articolo 75

Disposizioni comuni ai pagamenti

1. I pagamenti, da parte della Commissione, della partecipazione dei Fondi, vengono eseguiti conformemente agli impegni di bilancio. Ogni pagamento è destinato all'impegno di bilancio aperto da più tempo.
2. I pagamenti assumono la forma di pre-finanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo. Essi sono indirizzati all'organismo designato dallo Stato membro.
3. Ogni anno, entro il 31 gennaio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un aggiornamento delle previsioni di richieste di pagamento per l'esercizio in corso e le previsioni per l'esercizio di bilancio successivo.
4. Gli scambi relativi alle transazioni finanziarie tra la Commissione e le autorità designate dagli Stati membri avvengono per via elettronica, conformemente alle modalità applicative adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 104, paragrafo 3.

Articolo 76

Modalità di calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo

I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo sono calcolati, con l'applicazione del tasso di co-finanziamento di ciascun asse prioritario alle spese pubbliche certificate relative a questo asse, sulla base di una dichiarazione delle spese certificata dall'autorità responsabile della certificazione.

Articolo 77

Dichiarazione delle spese

1. Ogni dichiarazione di spese comprende, a livello di ogni asse prioritario, l'ammontare delle spese pagate dai beneficiari per la realizzazione delle operazioni e il corrispondente contributo pubblico. Le spese pagate dai beneficiari sono giustificate con fatture quietanzate o con equivalenti documenti contabili di valore probante.

Per quanto riguarda i soli regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato, le spese certificate alla Commissione sono spese pagate dai beneficiari e che sono state oggetto di un pagamento da parte dell'ente che ha erogato gli aiuti.

2. Le dichiarazioni di spese distinguono, a livello del programma operativo, le spese pagate a favore delle regioni che beneficiano di un sostegno transitorio.
3. Per quanto riguarda le azioni attinenti all'ingegneria finanziaria e, in particolare, i fondi di capitale a rischio, di garanzia e di prestito, le spese certificate alla Commissione sono le spese connesse alla costituzione del fondo. Tuttavia, al momento della chiusura del programma operativo, le spese sono determinate sulla base dei pagamenti effettivi versati dal fondo e dei costi di gestione ammissibili.

Articolo 78

Cumulo del pre-finanziamento e dei pagamenti intermedi

1. Il totale cumulato del pagamento del pre-finanziamento e dei pagamenti intermedi ammonta al massimo al 95% della partecipazione dei Fondi al programma operativo.
2. Quando questo massimo viene raggiunto, l'autorità di certificazione continua ad inviare alla Commissione le dichiarazioni di spese certificate al 31 dicembre dell'anno n, come pure i recuperi effettuati nel corso dell'anno da parte del Fondo entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno n + 1.

Articolo 79

Interezza dei pagamenti ai beneficiari

Lo Stato membro vigila a che l'ente incaricato di effettuare i pagamenti si accerti che i beneficiari ricevano la totalità delle somme della partecipazione pubblica entro il più breve tempo e integralmente. Non può essere applicata alcuna deduzione, ritenuta, onere ulteriore specifico o qualsiasi altra forma equivalente che porti ad una riduzione di queste somme per i beneficiari.

Articolo 80

Utilizzazione dell'euro

Le somme indicate nelle decisioni della Commissione relative ai programmi operativi, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, così come l'ammontare delle spese certificate e delle richieste di pagamento degli Stati membri, sono espressi e versati in euro, secondo le modalità fissate in conformità alla procedura prevista all'articolo 104, paragrafo 3.

SEZIONE III PRE-FINANZIAMENTO

Articolo 81

Pagamento

1. A seguito della decisione della Commissione che approva la partecipazione dei Fondi al programma operativo, la Commissione versa all'organismo designato dallo Stato

membro un pre-finanziamento unico. Tale pre-finanziamento rappresenta il 7% della partecipazione dei Fondi strutturali e il 10,5% della partecipazione del Fondo di coesione al programma operativo interessato. Può essere frazionato su due esercizi in funzione delle disponibilità di bilancio.

2. L'ammontare complessivo versato come pre-finanziamento è rimborsato alla Commissione dall'organismo designato dallo Stato membro quando, entro il termine di 24 mesi a partire dal versamento da parte della Commissione della prima parte del pre-finanziamento, non è stata inviata alcuna richiesta di pagamento relativamente al programma operativo.

Articolo 82

Interessi

Gli interessi prodotti dal pre-finanziamento sono assegnati al programma operativo interessato e devono essere dedotti dall'ammontare della spesa pubblica che figura nella dichiarazione finale di spesa.

Articolo 83

Liquidazione

La somma versata come pre-finanziamento è liquidata sul piano contabile all'atto della chiusura del programma operativo.

SEZIONE 4

PAGAMENTI INTERMEDI

Articolo 84

Pagamenti intermedi

1. I pagamenti intermedi sono eseguiti a livello di ogni programma operativo.
2. La Commissione esegue i pagamenti intermedi con riserva della ragionevole assicurazione che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi messi in atto dallo Stato membro siano conformi alle disposizioni degli articoli da 58 a 61. Tale assicurazione si basa in particolare sul rapporto dell'organismo che attesta la conformità del sistema di cui all'articolo 70.

Articolo 85

Ammissibilità delle richieste di pagamenti

1. Ogni pagamento intermedio è eseguito dalla Commissione con riserva del rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la trasmissione alla Commissione di una richiesta di pagamento e di una dichiarazione di spese conforme alle disposizioni dell'articolo 75;
 - b) il rispetto dell'ammontare massimo della partecipazione del Fondo erogato a ciascuno degli assi prioritari per tutto il periodo;
 - c) la trasmissione alla Commissione da parte dell'autorità di gestione dell'ultimo rapporto annuale di esecuzione ammissibile nei termini previsti conformemente all'articolo 66, paragrafo 3;
 - d) la mancanza di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 91 e l'assenza di parere motivato della Commissione per violazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato, per quanto riguarda la o le operazioni le cui spese figurano nella domanda di pagamento.

2. Lo Stato membro e l'autorità di certificazione sono informate tempestivamente dalla Commissione circa l'inammissibilità di una richiesta di pagamento se non è soddisfatta una delle condizioni previste al paragrafo 1.

Articolo 86

Data di presentazione delle richieste di pagamento e termini di pagamento

1. L'autorità di certificazione controlla che le richieste dei pagamenti intermedi relativi ai programmi operativi siano presentate alla Commissione per quanto possibile raggruppate tre volte all'anno. Perché il pagamento possa essere eseguito dalla Commissione nell'anno in corso, l'ultima richiesta di pagamento deve essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre.
2. Con riserva delle disponibilità di bilancio, la Commissione esegue il pagamento intermedio in un periodo non superiore ai due mesi a partire dalla registrazione di una richiesta di pagamento che soddisfa le condizioni previste all'articolo 85.

SEZIONE 5

PAGAMENTI DEL SALDO E CHIUSURA DEL PROGRAMMA

Articolo 87

Condizioni per il pagamento del saldo

1. Il pagamento del saldo è effettuato dalla Commissione sotto riserva dell'invio alla Commissione, entro e non oltre il 30 giugno 2016, dei seguenti documenti:
 - a) una richiesta di pagamento del saldo e una dichiarazione delle spese conformi alle disposizioni dell'articolo 75;
 - b) il rapporto finale di esecuzione relativo al programma operativo, contenente gli elementi previsti all'articolo 66;
 - c) una dichiarazione di validità della richiesta di pagamento del saldo prevista all'articolo 61, punto g), accompagnata dal rapporto finale di controllo.Il pagamento del saldo è effettuato solo dopo l'accettazione del rapporto finale di esecuzione e della dichiarazione di validità della richiesta di pagamento del saldo.
2. La mancata trasmissione di uno dei documenti previsti al paragrafo 1 alla Commissione entro il 30 giugno 2016 comporta lo sblocco d'ufficio del saldo conformemente alle disposizioni dell'articolo 92.
3. Con riserva delle disponibilità di bilancio, la Commissione effettua il pagamento del saldo entro un termine non superiore ai quarantacinque giorni a partire dall'accettazione del rapporto finale e della dichiarazione di validità della richiesta di pagamento del saldo da parte della Commissione. Salvo e impregiudicato il paragrafo 5, la parte restante dell'impegno di bilancio viene liberata sei mesi dopo il pagamento.
4. Dopo il 30 giugno 2016, le dichiarazioni delle spese non possono più essere modificate con l'aggiunta di spese non certificate alla Commissione prima di questa data.
5. Fatti salvi i risultati di eventuali controlli eseguiti dalla Commissione o dalla Corte dei Conti, il saldo del programma operativo pagato dalla Commissione può essere rettificato entro nove mesi a partire dal pagamento del saldo o, in caso di saldo

negativo che deve essere rimborsato dallo Stato membro, dalla data di emissione della nota di addebito.

Articolo 88

Trattenimento dei pagamenti

L'autorità di gestione vigila a che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche che si riferiscono alle operazioni interessate siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte di Conti europea. I documenti restano disponibili almeno per un periodo di tre anni dopo la chiusura del programma operativo senza pregiudizio per le norme applicabili in materia di aiuti di stato. I documenti sono conservati in originale o versione certificata conforme agli originali su supporti di dati generalmente accettati. Questo termine è sospeso in caso di procedimenti giudiziari o su richiesta motivata della Commissione.

SEZIONE 6

INTERRUZIONE, TRATTENIMENTO E SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 89

Interruzione

1. Il termine di pagamento è interrotto dal soggetto incaricato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 per un periodo massimo di sei mesi se esistono dubbi circa il buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, se necessita di informazioni complementari da parte delle autorità nazionali, in particolare nel **quadro di sorveglianza**²⁰ delle osservazioni formulate in occasione dell'esame annuale o se suppone che vi siano, nella spesa dichiarata, irregolarità gravi, constatate o presunte.

La Commissione informa immediatamente lo Stato membro e l'autorità di certificazione sui motivi dell'interruzione. Questi adotta le disposizioni necessarie per porre rimedio alla situazione entro il più breve tempo.

2. Nel caso in cui si dimostri necessario adottare una decisione in applicazione delle disposizioni degli articoli 90 e 91 e del paragrafo 1 del presente articolo, il termine di interruzione indicato sopra è prorogato per un periodo massimo di sei mesi.

Articolo 90

Trattenimento

1. La Commissione decide un trattenimento sui pagamenti intermedi pari al 20% delle somme da rimborsare dalla Commissione, quando gli elementi essenziali del piano di azioni correttive di cui all'articolo 70, paragrafo 3, sono state messe in atto e se è stato posto rimedio alle lacune maggiori indicate nel rapporto annuale dell'autorità di controllo del programma indicato all'articolo 61, punto e) i), ma che sono ancora necessarie altre modifiche perché la Commissione disponga di una ragionevole assicurazione sui sistemi di gestione e di controllo.

²⁰ La versione inglese recita "processo di monitoraggio"

2. Ogni decisione di trattenimento viene adottata dalla Commissione dopo che è stata offerta allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro il termine di due mesi.
3. Il saldo dei pagamenti intermedi viene versato quanto sono state adottate tutte le misure richieste. In difetto, può essere applicata una correzione finanziaria, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100.

Articolo 91

Sospensione dei pagamenti

1. La Commissione può sospendere tutti o parte dei pagamenti intermedi a livello degli assi prioritari o dei programmi nei seguenti casi:
 - a) esiste una grave insufficienza del sistema di gestione o di controllo del programma che interessa l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per i quali non è stata adottata alcuna misura correttiva;
 - b) le spese che figurano in un certificato di spese sono connesse ad una grave irregolarità che non è stata corretta;
 - c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 69 e 70.
2. Ogni sospensione dei pagamenti intermedi viene decisa dalla Commissione dopo che è stata data allo Stato membro l'opportunità di presentare le sue osservazioni nei termini di due mesi.
3. La Commissione mette fine alla sospensione dei pagamenti intermedi quando ritiene che lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per permettere di annullare la sospensione. Nel caso in cui lo Stato membro non ha adottato le misure necessarie, la Commissione può adottare una decisione di riduzione netta o di soppressione del contributo comunitario al programma operativo conformemente alle disposizioni dell'articolo 100.

SEZIONE 7

DISIMPEGNO AUTOMATICO

Articolo 92

Principi

1. La parte di un impegno di bilancio nel programma operativo che non è stata utilizzata per il pagamento del pre-finanziamento o per pagamenti intermedi, o per la quale non è stata inviata alla Commissione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio nel programma alcuna richiesta di pagamento, ai sensi dell'articolo 85, è disimpegnata d'ufficio dalla Commissione.
2. La parte degli impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015 è oggetto di un disimpegno automatico se non è stata presentata alla Commissione, entro il 30 giugno 2016, alcuna richiesta di pagamento ammissibile.
3. Se il presente regolamento entra in vigore dopo il 1 gennaio 2007, viene prorogato il termine in cui può avvenire il primo disimpegno automatico, di cui al paragrafo 1, per il primo disimpegno, del numero di mesi compreso tra il 1 gennaio 2007 e la data del primo impegno di bilancio.

Articolo 93

Calcolo del termine per i grandi progetti e i regimi di aiuto

Quando è necessaria una ulteriore decisione della Commissione per autorizzare un grande progetto o un regime di aiuti, le somme annuali potenzialmente interessate dal disimpegno di cui all'articolo 92, paragrafo 1, sono corrette con la differenza tra lo scadenzario del progetto o del regime di aiuti trasmesso inizialmente dallo Stato membro e lo scadenzario fissato al momento della decisione della Commissione su questo grande progetto o regime di aiuti. Lo scadenzario annuale può essere modificato, in conformità alla procedura prevista all'articolo 40, paragrafo 3, in circostanze eccezionali debitamente giustificate.

Articolo 94

Interruzione del termine per le procedure giudiziarie e i ricorsi amministrativi

Il termine previsto all'articolo 92, paragrafo 1, ai sensi del quale può intervenire il disimpegno d'ufficio è interrotto, per l'ammontare corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, a patto che lo Stato membro trasmetta alla Commissione una informazione motivata entro il 31 dicembre dell'anno n+2.

Per la parte degli impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015, il termine di cui all'articolo 92, paragrafo 2, è interrotto alle stesse condizioni per l'ammontare corrispondente alle operazioni interessate.

Articolo 95

Esclusioni dal disimpegno automatico

Le parti seguenti non rientrano nel calcolo del disimpegno automatico:

- a) la parte dell'impegno di bilancio che è stata oggetto di una richiesta di pagamento ma il cui rimborso è interrotto, trattenuto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno n+2 ai sensi degli articoli 89, 90 e 91. La presa in considerazione definitiva di tali somme dipende dalla risoluzione del problema che è alla fonte della trattenuta, dell'interruzione o della sospensione del pagamento;
- b) la parte dell'impegno di bilancio che è stata oggetto di una richiesta di pagamento ma il cui rimborso è stato sottoposto ad un limite massimo, in particolare per mancanza di disponibilità di bilancio;
- c) la parte dell'impegno di bilancio che non è stata oggetto di una richiesta di pagamento ammissibile per una ragione di forza maggiore con ripercussioni serie sulla realizzazione del programma operativo. Le autorità nazionali che la invocano, dovrebbero dimostrare le conseguenze dirette della forza maggiore sulla realizzazione di tutto o parte del programma operativo.

Articolo 96

Procedura

1. La Commissione informa, in tempo utile, lo Stato membro e le autorità interessate quando esiste un rischio che possa essere applicato il disimpegno automatico previsto

all'articolo 92. La Commissione informa lo Stato membro e le autorità interessate dell'ammontare del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso.

- Lo Stato membro ha a disposizione un periodo di due mesi a partire dal ricevimento di questa informazione per dare il suo consenso sull'ammontare in causa o per presentare le sue osservazioni. La Commissione procede allo sblocco d'ufficio al più tardi nove mesi dopo la scadenza indicata all'articolo 92.
2. La partecipazione dei Fondi al programma operativo è ridotta, per l'anno interessato, dell'ammontare dello sblocco d'ufficio. Lo Stato membro produce un piano di finanziamento rivisto per ripartire l'ammontare della riduzione del concorso tra gli assi del programma operativo. In difetto, la Commissione riduce al prorata le somme assegnate ad ogni asse prioritario.

SEZIONE 8 CHIUSURA PARZIALE

Articolo 97 **Chiusura parziale**

1. In base ad una periodicità scelta dallo Stato membro può essere eseguita una chiusura parziale dei programmi operativi.
La chiusura parziale riguarda le operazioni portate a termine e delle quali tutte le spese sono state pagate dal beneficiario entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente. Ai sensi del presente regolamento, viene considerata come portata a termine un'operazione le cui attività sono state effettivamente realizzate e sono state oggetto di una accettazione finale dal parte del beneficiario o di un atto con efficacia equivalente fornito dal beneficiario all'autorità di gestione.
L'ammontare dei pagamenti corrispondente alle operazioni realizzate è identificato nelle dichiarazioni di spesa.
2. La chiusura parziale viene fatta a condizione che l'autorità di gestione trasmetta alla Commissione, entro il 30 giugno dell'anno in corso:
 - a) una dichiarazione delle spese relative a queste operazioni;
 - b) una dichiarazione sulla legalità e la regolarità delle transazioni interessate dalla dichiarazione di spesa redatta dall'autorità di controllo del programma di cui all'articolo 61.

Articolo 98 **Disponibilità dei documenti**

1. L'autorità di gestione tiene a disposizione della Commissione un elenco delle operazioni realizzate e che sono state oggetto di una chiusura parziale.
2. L'autorità di gestione vigila a che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche, per le operazioni interessate, siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei Conti europea. I documenti restano a disposizione, come minimo, per un periodo di tre anni successivi all'anno in cui è avvenuta la chiusura parziale, fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato. I documenti sono conservati in originali, o in versioni certificate conformi agli originali

su supporti di dati generalmente accettati. Tale termine viene sospeso in caso di procedimenti giudiziari o su richiesta motivata della Commissione.

3. Tutte le correzioni finanziarie ai sensi degli articoli 99 e 100 riguardanti operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale, sono correzioni finanziarie nette.

CAPITOLO II CORREZIONI FINANZIARIE

SEZIONE I CORREZIONI FINANZIARIE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 99

Correzioni finanziarie stabilite dagli Stati membri

1. Gli Stati membri hanno la responsabilità, in prima istanza, di perseguire le irregolarità e di agire quando viene riscontrata una modifica importante che pregiudica la natura o le condizioni di attuazione o di controllo di un intervento, e di apportare le correzioni finanziarie necessarie.
2. Gli Stati membri apportano le correzioni finanziarie richieste in rapporto alle irregolarità individuali o sistemiche riscontrate nelle operazioni o nei programmi operativi. Le correzioni eseguite dagli Stati membri consistono in un recupero totale o parziale della partecipazione comunitaria. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne deriva per i Fondi.

Gli stanziamenti comunitari così disimpegnati possono essere riutilizzati dallo Stato membro fino al 31 dicembre 2015 per il programma operativo interessato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.

Gli Stati membri inseriscono nel rapporto annuale di esecuzione e di controllo trasmesso alla Commissione, in applicazione degli articoli 61 e 66, un elenco delle procedure di eliminazione avviate nel corso dell'anno in questione.

3. La partecipazione dei Fondi che è annullata in applicazione del paragrafo 2 non può essere oggetto di una nuova assegnazione all'operazione o alle operazioni che sono oggetto della correzione, né, nel caso di una correzione applicata a seguito di un errore sistemico, alle operazioni all'interno di un asse prioritario nel quale si è prodotto tale errore sistemico.

Gli Stati membro informano la Commissione, nel rapporto di cui all'articolo 66, circa il modo in cui hanno deciso o si propongono di riutilizzare i fondi annullati e, se del caso, di modificare il piano finanziario del programma operativo.

4. Nel caso di irregolarità sistemiche, lo Stato membro estende le sue indagini a tutte le operazioni che possono essere interessate.

SEZIONE 2
CORREZIONI FINANZIARIE DA PARTE DELLA COMMISSIONE

Articolo 100

Criteri per le correzioni

1. La Commissione può effettuare delle correzioni finanziarie eliminando tutta o parte della partecipazione comunitaria ad un programma operativo quando, dopo avere eseguite le verifiche necessarie, ritiene che:
 - a) esiste una grave disfunzione nel sistema di gestione o di controllo del programma, che mette in pericolo la partecipazione comunitaria già versata al programma;
 - b) le spese indicate in un consuntivo certificato delle spese sono irregolari e non sono state corrette dallo Stato membro prima dell'apertura della procedura di correzione in applicazione del presente paragrafo;
 - c) uno Stato membro non ha assolto i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 69 prima dell'inizio della procedura di correzione in applicazione del presente paragrafo.
2. La Commissione basa le sue correzioni finanziarie su casi individuali di irregolarità riscontrate, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare se è opportuno applicare un tasso forfetario o una correzione estrapolata. Quando il caso di irregolarità riguarda un consuntivo di spese per il quale nel rapporto di controllo annuale era stata fatta precedentemente una dichiarazione di assicurazione positiva, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, punto e) ii), esiste la presunzione di un problema sistemico che comporta l'applicazione di un tasso forfetario o di una correzione estrapolata, a meno che lo Stato membro possa fornire, nel termine di due mesi, la prova che permetta di confutare tale presunzione.
3. Quando decide sull'ammontare di una correzione, la Commissione tiene conto della gravità della irregolarità e della portata delle implicazioni finanziarie delle lacune riscontrate nel programma operativo interessato.
4. Quando la Commissione fonda la sua posizione su fatti stabiliti da revisori diversi da quelli dei suoi servizi, essa trae le sue conclusioni per quanto riguarda le loro conseguenze finanziarie, dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato in applicazione dell'articolo 70, i rapporti forniti ai sensi del regolamento (CE) n° 1681/92 e ogni risposta comunicata dallo Stato membro.
5. Quando uno Stato membro non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, la Commissione può procedere ad una correzione finanziaria annullando tutto o parte del contributo comunitario dello Stato membro interessato.

Articolo 101

Procedura

1. Prima di prendere una decisione relativa ad una correzione finanziaria, la Commissione inizia la procedura informando lo Stato membro delle sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere le sue osservazioni nel termine di due mesi. Quando la Commissione propone una correzione finanziaria sulla base di una estrapolazione o su base forfetaria, lo Stato membro ha la possibilità di dimostrare, attraverso un esame dei dossier interessati, che la portata reale dell'irregolarità è inferiore a quella valutata dalla Commissione. In accordo con la Commissione, lo Stato membro può limitare la portata del suo esame ad una parte o ad un campione

adeguato dei dossier interessati. Ad eccezione dei casi debitamente giustificati, il termine supplementare previsto per questo esame, non deve essere superiore ai due mesi successivi al periodo di due mesi di cui sopra.

2. La Commissione tiene conto di ogni elemento di prova fornito dallo Stato membro nei termini di cui al paragrafo 1.
3. Se lo Stato membro non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, questa invita lo Stato membro ad una audizione nel corso della quale le due parti si sforzano, in uno spirito di collaborazione basato sul partenariato, di giungere ad un accordo sulle osservazioni e le conclusioni da trarre. In mancanza di un accordo, la Commissione prende una decisione sulla correzione finanziaria entro i sei mesi successivi alla data dell'audizione. Se non c'è audizione, il periodo di sei mesi inizia a partire dalla data di ricevimento della lettera con la quale lo Stato membro rifiuta l'invito all'audizione.

Articolo 102

Trasferimenti di rimborso

1. Ogni trasferimento di rimborso alla Commissione va eseguito nel termine fissato nell'ordine di recupero stabilito conformemente all'articolo 72 delle regole specifiche di applicazione del regolamento finanziario applicabile al bilancio delle Comunità europee. La scadenza di questo termine è fissata alla fine del secondo mese successivo a quello dell'emissione dell'ordine di recupero¹⁴.
2. Ogni ritardo nel trasferimento di rimborso, dà luogo al pagamento degli interessi di mora, che vanno dalla scadenza del termine fino alla data del trasferimento di rimborso effettivo. Il tasso d'interesse si colloca ad un punto e mezzo percentuale al di sopra del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, al primo giorno lavorativo del mese della data di scadenza.

Articolo 103

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una correzione finanziaria da parte della Commissione non pregiudica l'obbligo dello Stato membro di procedere al recupero previsto all'articolo 100 e di recuperare l'aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n° 659/1999.

TITOLO VIII

¹⁴ Regolamento (CE) n° 2352/2002, GU L 351, 28 dicembre 2002.

COMITATI

CAPITOLO 1 COMITATO DEL FESR, DEL FONDO DI COESIONE E DI COORDINAMENTO DEI FONDI

Articolo 104

Comitato e Procedure

1. La Commissione è assistita dal Comitato del FESR, del Fondo di coesione e di coordinamento dei Fondi (di seguito “il comitato”);
 2. Nel caso in cui viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE;
 3. Nel caso in cui viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE;
- Il periodo previsto all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.
4. Il comitato adotta un suo regolamento interno
 5. La BEI e il FEI designano un rappresentante che non partecipa alla votazione.

CAPITOLO 2 COMITATO PREVISTO ALL’ARTICOLO 147 DEL TRATTATO

Articolo 105

Comitato previsto all’articolo 147 del Trattato

1. Il comitato previsto all’articolo 147 del Trattato, che assiste la Commissione nell’amministrazione del FSE, è formato da un rappresentante del governo, da un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori e da un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno degli Stati membri. Il membro della Commissione che detiene la presidenza può delegare questa funzione ad un alto funzionario della Commissione.
2. Ogni Stato membro nomina un rappresentante supplente per ogni categoria di cui al primo capoverso. In assenza di un membro, il supplente partecipa di pieno diritto alle delibere.
3. I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione, per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio farà in modo di realizzare nella composizione del comitato una rappresentanza equa dei diversi gruppi interessati. La BEI e il FEI possono designare, per i punti all’ordine del giorno che li riguardano, un rappresentante senza diritto di voto.
4. Il comitato è consultato quando sono in discussione i seguenti problemi:
 - a) i progetti di decisione della Commissione relativi ai quadri di riferimento strategici nazionali; e
 - b) le categorie di misure di assistenza tecnica di cui all’articolo 43, quando è prevista la partecipazione del FSE.

5. La Commissione può decidere di sottoporre al comitato questioni diverse da quelle previste al paragrafo 4.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 106

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non riguarda né la prosecuzione né la modifica, compresa l'eliminazione totale o parziale, di un intervento approvato dal Consiglio o dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n° 2052/88, (CEE) n° 4235/88, (CE) n° 1164/94, (CE) n° 1260/1999, e di ogni altra legislazione applicabile a questo intervento alla data del 31 dicembre 2006.
2. La Commissione, nel predisporre gli interventi, tiene conto di ogni azione già approvata dal Consiglio o dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che ha una incidenza finanziaria durante il periodo coperto dagli interventi.
3. Le parti delle somme impegnate per gli interventi decisi dalla Commissione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006 e per i quali non sono stati inviati alla Commissione i documenti necessari per la chiusura dell'intervento, al più tardi allo scadere del termine per la trasmissione del rapporto finale, sono disimpegnate automaticamente dalla Commissione entro e non oltre il 31 dicembre 2010 e comportano il rimborso delle somme riscosse indebitamente.

I documenti necessari per la chiusura dell'intervento sono la domanda di pagamento del saldo, il rapporto finale di esecuzione e la dichiarazione fatta da una persona o da un servizio funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione, che riassume le conclusioni dei controlli e che si pronuncia sulla validità della richiesta di pagamento del saldo, come pure sulla legalità e la regolarità delle operazioni indicate nel certificato finale di spesa di cui all'articolo 38, paragrafo 1, punto f) del regolamento (CE) n° 1260/1999.

Sono escluse dal calcolo dell'ammontare dello disimpegno automatico le somme corrispondenti a operazioni o programmi che sono oggetto di sospensione per motivi giudiziari o di ricorso amministrativo aventi efficacia sospensiva.

Articolo 107

Clausola del riesame

Il Consiglio riesamina il presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2013, deliberando in conformità all'articolo 161 del Trattato.

Articolo 108

Abrogazione

Il regolamento (CE) n° 1260/1999 viene abrogato con effetto dal 1 gennaio 2007. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono come fatti al presente regolamento.

Articolo 109
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

È applicabile dal 1 gennaio 2007

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

FONDI STRUTTURALI E FONDO DI COESIONE
Ripartizione annuale dei crediti di impegni per il periodo 2007-2013
(articolo 15)

(milioni di euro – prezzo 2004)

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
46 333	47 168	47 879	48 024	48 163	48 923	49 704

DICHIARAZIONE LEGISLATIVA FINANZIARIA

Area(e) di politica: Coesione per la crescita e l'occupazione Attività :

TITOLO DELL'AZIONE: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI GENERALI PER IL FESR, IL FSE E IL FONDO DI COESIONE

1. LINEE DI BILANCIO + INTESTAZIONE/I

2. DATI COMPLESSIVI

2.1. Totale assegnazione per azione (Parte B): 336 194 milioni di € per impegno

2.2. Periodo di applicazione:

1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2013

2.3. Stima complessiva pluriennale della spesa:

(a) Programma delle risorse finanziarie – impegni/pagamenti (Interventi finanziari) *(vedere punto 6.1.1)*

€ milioni (a tre decimali)

	Anno [n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5 e anni successivi]	Totale
Impegni	49 021	50 903	52 704	53 921	55 159	116 373	378 082
Pagamenti	16 611	29 483	33 468	38 808	45 042	98 296	261 709

(b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese di supporto *(ved. punto 6.1.2)*

Impegni	148	153	159	162	166	350	1 138
Pagamenti	50	89	101	117	136	296	787

Subtotale a+b							
Impegni	46 169	51 056	52 863	54 083	55 325	116 723	379 219
Pagamenti	16 661	29 572	33 570	38 924	45 178	98 591	262 496

(c) Impatto finanziario complessivo delle spese per risorse umane e altre spese amministrative

(ved. punti 7.2 e 7.3)

I fabbisogni in risorse umane ed amministrative saranno coperti all'interno della dotazione assegnata alla DG che gestisce nel quadro della procedura di assegnazione annuale.

L'allocazione delle voci dipenderà, da una parte, dall'organizzazione interna della prossima commissione e, dall'altra, da una eventuale riallocazione delle voci tra i servizi a seguito di nuove prospettive finanziarie.

TOTALE a+b+c							
Impegni							
Pagamenti							

- 2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie
 [X] La proposta è compatibile con l'attuale programmazione finanziaria.
 Questa proposta è compatibile con la proposta della Commissione per le prospettive finanziarie 2007-2013 [COM(2004)101 finale del 10.02.2004]. Si inserisce nel quadro della rubrica 1 "Crescita sostenibile".
 La proposta comporterà la riprogrammazione della voce rilevante nella prospettiva finanziaria.
 La proposta può richiedere l'applicazione delle clausole dell'Accordo Interistituzionale.

- 2.5. Impatto finanziario sulle entrate:²¹
 [X] La proposta non ha implicazioni finanziarie (riguarda gli aspetti tecnici relativi all'attuazione di una misura)

OPPURE

La proposta ha un impatto finanziario – l'effetto sulle entrate è il seguente:
 (NB Tutti i dettagli e le osservazioni relative al metodo di calcolare l'effetto sulle entrate dovrebbero essere indicati in un allegato separato)

(€ milioni ad un decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Prima dell'azione [Anno n-1]	Situazione dopo l'azione						
			[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]	
	a) Entrate in termini assoluti								
	b) Modifiche nelle entrate	Δ							

(Specificare ogni linea di bilancio coinvolta, aggiungendo i numeri appropriati di colonne nella tabella se esiste un effetto su più di una linea di bilancio)

3. CARATTERISTICHE DEL BILANCIO

Tipo di spesa		Nuova	Contributo EFTA	Forme di contributo dei paesi richiedenti	Intestazione nella prospettiva finanziaria
Non-comp	Diff	SI	NO	NO	No [1b]

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 161

5. DESCRIZIONE E FONDI

Vedere documento «Analisi di impatto estesa della proposta di normativa recante revisione dei regolamenti applicabili alla gestione dei fondi strutturali e di coesione»

6. IMPATTO FINANZIARIO

- 6.1. Impatto finanziario totale su Parte B - (sull'intero periodo di programmazione)
 (Il metodo di calcolare le somme totali indicato nella tabella seguente deve essere spiegato con la ripartizione della tabella 6.2)

²¹ Per ulteriori informazioni, vedere nota esplicativa.

6.1.1. Intervento finanziario

Impegni (in milioni di € a tre decimali)

Ripartizione	[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5 e anni success.]	Totale
Azione 1							
Azione 2							
ecc.							
TOTALE	49 021	50 903	52 704	53 921	55 159	116 373	378 082

6.1.2. Assistenza tecnica e amministrativa, spesa di supporto e spesa IT (assegnazione delle risorse)

	[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5 e anni [success.]]	Totale
1) Assistenza tecnica e amministrativa							
a) Uffici assistenza tecnica							
b) Altra assistenza tecnica e amministrativa : - intra muros: - extra muros: <i>di cui per costruzione e manutenzione dei sistemi di gestione computerizzati</i>							
Subtotale 1							
2) Spesa di supporto							
a) Studi							
b) Riunioni di esperti							
c) Informazione e pubblicità							
Subtotale 2							
TOTALE	148	153	159	162	166	350	1 138

6.2. Calcolo dei costi per la misura considerate nella Parte B (su tutto il periodo di programmazione)¹⁶

(Quando c'è più di un'azione, fornire sufficienti dettagli delle misure specifiche che devono essere adottate per ognuna per permettere di valutare il volume dei costi e dei risultati)

Impegni (in milioni di € a tre decimali)

Ripartizione	Tipo di outputs (progetti, file)	Numero dei outputs (totale per anni 1...n)	Costo medio unità	Costo totale (totale per anni 1...n)
	1	2	3	4=(2X3)
<u>Azione 1</u> - Misura 1 - Misura 2 <u>Azione 2</u> - Misura 1 - Misura 2 - Misura 3 ecc. TOTALE COSTO				

Se necessario spiegare il metodo di calcolo

7. IMPATTO SULLE SPESE DEL PERSONALE E AMMINISTRATIVE

7.1. Impatto sulle risorse umane

Tipo di funzione	Personale che deve essere assegnato alla gestione dell'azione utilizzando le risorse esistenti e/o addizionali		Totale	Descrizione dei compiti derivanti dall'azione
	Numero delle funzioni permanenti	Numero delle funzioni temporanee		
Personale (fisso o temporaneo)	A B C			<i>Se necessario, si può allegare una descrizione più completa delle funzioni</i>
Altre risorse umane				
Totale				

¹⁶ Per ulteriori informazioni, vds nota esplicativa.

7.2. Impatto generale finanziario delle risorse umane

Tipo di risorse umane	Ammontare (€)	Metodo di calcolo *
Funzionari Personale temporaneo		
Altre risorse umane (specificare linea di bilancio)		
Totale		

Le somme sono la spesa complessiva per dodici mesi.

7.3. Altre spese amministrative derivanti dall'azione

Linea di bilancio (numero e intestazione)	Ammontare €	Metodo di calcolo
Allocazione complessiva (Titolo A7) A0701 – Missioni A07030 – Riunioni A07031 – Comitati obbligatori ¹ A07032 – Comitati non obbligatori ¹ A07040 – Conferenze A0705 – Studi e consulenze Altre spese (specificare)		
Sistemi informativi (A-5001/A-4300)		
Altre spese - Parte A (specificare)		
Totale		

Gli ammontare sono la spesa totale per dodici mesi.

¹ Specificare il tipo di comitato e il gruppo a cui appartiene.

I.	Totale annuale (7.2 + 7.3)	€
II.	Durata dell'azione	years
III.	Costo totale dell'azione (I x II)	€

(Nella stima delle risorse umane ed amministrative richieste per l'azione, la(le) DG/servizi devono tener conto delle decisioni prese dalla Commissione durante il dibattito sull'orientamento/APS e quando si adotta la bozza preliminare di bilancio (PDB). Questo significa che le DG devono dimostrare che le risorse umane possono essere coperte dalla pre-assegnazione indicativa fatta quando è stato adottato il PDB.

I casi eccezionali: (cioè quelli dove l'azione interessata potrebbe non essere prevista quando è stato preparato il PDN) devono essere demandati alla Commissione per una decisione se e come (per mezzo di un emendamento della pre-assegnazione indicativa, e un esercizio di redistribuzione ad hoc, un bilancio supplementare/modificativo o una lettera di modifica alla bozza di bilancio) può essere inserita la realizzazione dell'azione proposta

8. SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

8.1 Disposizioni di sorveglianza

Per ogni programma operativo lo Stato membro, dopo aver consultato i partner, crea un comitato di sorveglianza, in accordo con l'autorità di gestione. Il comitato di pilotaggio si assicura dell'efficacia e della qualità della realizzazione dell'intervento. Esamina ed approva i criteri di selezione delle operazioni finanziate, valuta periodicamente i progressi realizzati per raggiungere gli obiettivi specifici del programma operativo, esamina i risultati della realizzazione ed esamina ed approva il rapporto annuale di esecuzione e il rapporto finale di esecuzione prima del loro invio alla Commissione.

L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza assicurano il monitoraggio per mezzo di indicatori di risultato, compresi gli indicatori fisici, di impatto e finanziari definiti nel programma operativo. Questi indicatori si riferiscono al carattere specifico del settore dello Stato membro e agli obiettivi perseguiti. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e in conformità al principio di proporzionalità, esamina gli indicatori necessari al monitoraggio e alla valutazione del programma operativo.

L'autorità di gestione invia alla Commissione un rapporto annuale di esecuzione e di controllo del programma operativo, nei sei mesi successivi alla fine di ogni anno civile intero della realizzazione. Prima di essere trasmesso alla Commissione, ogni rapporto viene esaminato ed approvato dal comitato di sorveglianza.

8.2 Disposizioni e programma per la valutazione pianificata

I programmi operativi degli Stati membro per la messa in opera del Fondo sono oggetto di un esame ex-ante, di una valutazione intermedia e di una valutazione ex-post.

La valutazione ex-ante mira ad ottimizzare l'assegnazione delle risorse di bilancio dei programmi operativi e a migliorare la qualità della programmazione. Tale valutazione è condotta sotto la responsabilità dello Stato membro.

La valutazione intermedia è rivolta ad esaminare l'efficacia dei programmi operativi in vista del loro adattamento per migliorare la qualità degli interventi e la loro realizzazione. Viene eseguita quando il monitoraggio dei programmi mostra che le realizzazioni si scostano significativamente dagli obiettivi inizialmente previsti o quando sono proposte modifiche sostanziali. E' organizzata su iniziativa dell'autorità di gestione, di concerto con la Commissione o su iniziativa della Commissione di concerto con l'autorità di gestione.

La valutazione ex-post viene eseguita sotto la responsabilità della Commissione di concerto con lo Stato membro e l'autorità di gestione che deve assicurare la raccolta dei dati necessari per la sua esecuzione. Deve essere eseguita al massimo entro due anni dalla fine del periodo di programmazione. I risultati principali sono inseriti nei rapporti di chiusura dei programmi.

9. MISURE ANTI-FRODE

La Commissione si assicura dell'esistenza e del buon funzionamento, negli Stati membri, dei sistemi di gestione e di controllo. Si basa anche sui rapporti annuali di

controllo e sui propri controlli sul posto per verificare il buon funzionamento di questi sistemi. La Commissione collabora con le autorità nazionali di revisione dei programmi operativi, con le quali si riunisce almeno una volta all'anno.

In caso di inadeguatezza dei sistemi di gestione e di controllo nazionali, la Commissione interrompe, trattiene o riduce tutti o parte dei pagamenti.

La Commissione può apportare correzioni finanziarie annullando tutto o parte del contributo comunitario per un programma operativo, quando riscontra che esistono delle deficienze nei sistemi di gestione e di controllo che mettono in pericolo i contributi comunitari già erogati, che le dichiarazioni delle spese sono irregolari e non sono state oggetto di misure correttive da parte degli Stati membri o gli Stati membri non hanno dato seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione sul rapporto annuale di esecuzione e di controllo predisposto dall'autorità di gestione.